

Comune di PORTOMAGGIORE
Provincia di FERRARA

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI DA FANGHI DI DEPURAZIONE SITO IN VIA PORTONI BANDISSOLO LOCALITA' PORTOVERRARA

INTEGRAZIONI FEBBRAIO 2024

Spazio riservato all'Ufficio Tecnico

COMMITTENTE

CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE "G.NICOLI" s.r.l.
con sede in CREVALCORE (BO)
via Sant'Agata n° 835
C.F/P.Iva: 01529451203



PROGETTISTA E D.L.

Arch. GIANNI MAZZONI
C.F: MZZGNN70MO5A944F



Dott. Ing. MARIO SUNSERI

N° TAVOLA

Elaborato

**Allegato 3.1 - Inquadramento
programmatico (capitolo 3) Studio di
impatto ambientale - rev. febbraio 2024**

Scala

Data

02/02/2024

Rev 01

Rev 02

Rev 03

SOMMARIO

3.	<u>INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO</u>	2
3.1.	<u>PREMESSA</u>	6
3.2.	<u>PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI (PRRB) – EMILIA-ROMAGNA</u>	7
3.3.	<u>PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR) – EMILIA-ROMAGNA</u>	17
3.4.	<u>PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) – AUTORITÀ DI BACINO PO</u>	19
3.5.	<u>PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) – AUTORITÀ DI BACINO PO</u>	22
3.5.1.	<i>PGRA – Autorità di Bacino Po</i>	22
3.5.2.	<i>PGRA – Distretto idrografico Padano dell’Emilia-Romagna e Variante al PAI</i>	23
3.6.	<u>PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) – EMILIA-ROMAGNA</u>	31
3.7.	<u>PIANO PROVINCIALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELLA QUALITÀ (PTRQA) – PROVINCIA DI FERRARA</u>	36
3.8.	<u>PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) – PROVINCIA DI FERRARA</u>	38
3.9.	<u>PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PPGR) – PROVINCIA DI FERRARA</u>	51
3.10.	<u>PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) – UNIONE VALLI E DELIZIE</u>	56
3.11.	<u>RETE NATURA 2000 (VINCOLI NATURALISTICI IN RELAZIONE A SIC E ZPS)</u>	64
3.12.	<u>PIANO TUTELA DELLE ACQUE (PTA) REGIONALE – EMILIA-ROMAGNA</u>	70
3.13.	<u>CONCLUSIONI</u>	73

3. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Il presente documento costituisce l'aggiornamento del capitolo 3 intitolato “Inquadramento programmatico” dell'elaborato già presentato **Studio ambientale** e lo sostituisce in toto.

Tale aggiornamento risponde alle richieste di integrazioni ricevute nello sviluppo del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto “Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione” situato nel comune di Portomaggiore (FE), ed in particolare:

- *Per quanto attiene l'inquadramento programmatico, si richiama la necessità di esplicitare la verifica di coerenza con la pianificazione sovraordinata relativa al Piano dei Rifiuti, nello specifico con l'art. 22 delle norme e il capitolo 12.4 di piano (richiesta dell'Unione dei comuni Valli e Delizie);*
- *Con riferimento alla pianificazione urbanistica e territoriale, stante la modifica del quadro di riferimento programmatico rispetto alle valutazioni contenute nello screening a VIA, anche per chiarire le competenze di questa Provincia nel procedimento avviato, è necessario acquisire (richiesta della Provincia di Ferrara):*

2. *La presentazione di una relazione a firma del funzionario preposto dell'unione, nella quale si dia evidenza della coerenza del progetto con la pianificazione di competenza, attraverso un'analisi di confronto con tutti gli strumenti urbanistici vigenti (PUG, ZAC), con esplicitazione della coerenza con le strategie degli stessi e dei contenuti di variante del progetto proposto (Relazione di conformità urbanistica). Si anticipa sin d'ora che, in riferimento a quanto emergerà della Relazione di conformità urbanistica di cui sopra, le valutazioni contenute nel Rapporto ambientale dovranno essere adeguate di conseguenza.*

3. *Un aggiornamento del Rapporto Ambientale ai fini VAS allo scopo di:*

- *Adeguare i contenuti alle valutazioni riportate nella Relazione di conformità urbanistica predisposta dall'Unione Valli e Delizie (vedi punto 2);*
- *Estendere la trattazione della coerenza con il PTCP vigente a tutti i sistemi ed elementi oggetto di tutela, con particolare riferimento a:*
 - *Sistema delle aree agricole (art. 11 delle norme, il cui contenuto anticipa quanto riportato dall'art. 6, c. 5 della L.R. 24/2017);*
 - *Sistema delle infrastrutture (titolo IV delle norme), anche in riferimento alle criticità sopra evidenziate circa le interferenze con la viabilità provinciale (vedi punto 1);*
 - *Aree idonee/precluse all'insediamento di impianti inerenti i rifiuti (artt. 31 e 32 delle norme). A tale proposito si evidenzia che il PTCP vigente non ha ancora recepito le disposizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e di Bonifica dei siti contaminati (PRRB 2022-2027) entrato in vigore il 05/08/2022;*
 - *Il sistema produttivo (artt. Da 39 a 43 delle norme).*

- *Estendere la valutazione di coerenza con il citato PRRB 2022-2027, con particolare riferimento all'individuazione delle aree non idonee e ai criteri per l'individuazione delle aree idonee. Come detto, il PTCP vigente non ha ancora recepito il disposto dell'art. 17 delle norme del PRRB (individuazione aree idonee) pertanto, per questo tema, si rimanda ai criteri richiamati al paragrafo 12 della Relazione del medesimo piano regionale, da coordinarsi con il quadro programmatico vigente.*
- *Si chiede di aggiornare il capitolo relativo al quadro programmatico, con riferimento anche al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e di Bonifica dei siti contaminati (PRRB 2022-2027), entrato in vigore il 05/08/2022, per quanto riguarda i criteri di localizzazione delle aree idonee/non idonee per gli impianti relativi alla gestione dei rifiuti (art. 21 delle NTA e capitolo 12 della Relazione Generale – richiesta n. 13 di Arpae).*

In riferimento alle richieste della Provincia di Ferrara:

- 1) si sottolinea che le richieste indicate comportano l'aggiornamento del Cap.3 del Rapporto Ambientale, per tanto il presente capitolo soddisfa tale indicazione;
- 2) si riporta di seguito la Relazione di Conformità Urbanistica allegata alla richiesta di integrazioni dell'unione dei Comuni Valli e Delizie.

Relazione di conformità urbanistica

La presente relazione soddisfa la richiesta della Provincia di Ferrara, ma non sostituisce il parere più di dettaglio che verrà espresso a seguito della valutazione delle integrazioni presentate nell'ambito della Conferenza di Servizi.

Il documento “Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale” (SQUEA) definisce quale prima macro-indicazione strategica la “valorizzazione ambientale ed economica del territorio vasto rurale”, attinente al tema in questione in relazione ai seguenti obiettivi generali, come definiti nel modello dati regionale del PUG:

- *la tutela e valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico;*
- *il riconoscimento e la salvaguardia dei servizi eco-sistemici del territorio;*
- *la riduzione dell'esposizione alle criticità ambientali e ai rischi;*
- *agricoltura sostenibile.*

Tali obiettivi vengono poi declinati nel PUG sulla base delle Politiche ed Azioni codificate a livello regionale, rivolte allo sviluppo di una agricoltura sostenibile ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e storiche, anche attraverso lo sviluppo delle attività turistiche e del tempo libero, quale maggiore opportunità di integrare e diversificare l'economia locale:

- *tutela, valorizzazione e potenziamento delle aree naturali protette e degli habitat più importanti salvaguardando funzionalità ecologica e valore paesaggistico ambientale;*
- *valorizzazione del paesaggio agrario, delle filiere agroalimentari, delle produzioni tipiche; tutela e rafforzamento dell'agricoltura periurbana di prossimità;*
- *salvaguardia della qualità dei terreni, per favorire produzioni agricole a più elevato valore paesaggistico, oltre che economico;*
- *orientamento all'agricoltura di precisione riferita all'uso razionale degli input di processo;*
- *orientamento a modelli colturali e a sistemi di irrigazione che riducano il fabbisogno idrico;*
- *sviluppo di produzioni tipiche da connotare con specifici marchi di origine, anche quale contributo all'immagine e al marketing del territorio;*
- *promozione della multifunzionalità in agricoltura; favorire la nascita di nuova imprenditoria e nuove attività nei servizi turistici e agrituristici;*

— *attrezzare e promuovere itinerari di fruizione colleganti le risorse storiche e quelle naturalistiche, in particolare per la mobilità lenta: cicloturismo, ippoturismo, diportistica.*

In relazione alla strategia per luoghi della SQUEA, l'intervento ricade nella porzione di territorio definito “Le Vecchie Terre”, che sebbene ad una prima lettura a larga scala possa apparire quasi privo di rilevanti emergenze di valore naturalistico ed ecologico, ad una ricognizione più ravvicinata, offre una discreta rete di aree minute di valore naturale, effettivo o potenziale, che assumono un importante ruolo di connessione ecologica in contesti altamente artificiali, sia dal punto di vista idraulico che delle colture agricole estensive. E anche dal punto di vista delle risorse storiche, sono presenti diffuse risorse minori, o di valore testimoniale come l'immobile oggetto dell'intervento, che nel loro insieme, rappresentano una parte sostanziale del patrimonio identitario del territorio.

Il PUG supera quindi la concezione di bene culturale come risorsa eccellente a cui è attribuito un valore intrinseco assestante, ma fa propria la nuova concezione che riconosce significato ai legami tra il singolo bene e il suo contesto, conferendo valenza testimoniale anche al patrimonio edilizio rurale sparso. In particolare, per quest'ultimo come individuato dal PUG, il piano prevede forme di regolamentazione attente alla conservazione del rapporto tra le diverse strutture edilizie, e tra queste e gli spazi aperti costituiti dalle corti, dai nuclei rurali, e dal territorio circostante, e quindi non volge solo alla tutela del singolo edificio, ma anche delle sue connessioni con l'intorno.

Come sopra esplicitato, alcune delle principali strategie del PUG riguardano il territorio rurale declinato in tutte le sue forme, dalla tutela del paesaggio agrario e delle emergenze di valore naturalistico o storico-testimoniale, ancorché diffuse, fino alla valorizzazione di un'agricoltura sostenibile con indirizzo verso produzioni agricole che contemperino maggior valore economico unitario e maggiore sostenibilità ambientale. Per quanto attiene invece la disciplina degli interventi diretti, il PUG ha fatto propri i presupposti legislativi legati alla LR 24/2017, che considerano il territorio rurale di fatto inedificabile se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo, e quindi le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono essere funzionali all'attività agricola ed a quelle ad essa connesse.

Nel rispetto di tali indirizzi normativi, il PUG non consente quindi l'insediamento di nuove attività produttive secondarie in territorio rurale. Pur prendendo atto che il sito dell'intervento non ricade entro aree protette, e che al contorno non risultano specifici elementi di interesse ecologico o naturalistico da salvaguardare o risorse turistiche, l'intervento è interessato comunque dal vincolo di “Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per m. 150” e concerne un bene di interesse storico-testimoniale con tutela 2.2 e 2.4.

Quindi resta, ed è cruciale sulla base delle strategie del PUG, considerare il legame tra il singolo bene e il suo contesto ad ampio spettro, non solo dal punto di vista della tutela del patrimonio, ma anche riguardo al profilo della coerenza/compatibilità con la valorizzazione dell'economia agricola e in particolare produzioni agricole certificate.

L'intervento invece propone il cambio d'uso di un edificio tutelato verso un uso produttivo non confacente con la strategia per luoghi delle “Vecchie Terre”, sia dal punto di vista di preservazione del bene in se stesso che di connessione fra emergenze diffuse a tutela del patrimonio identitario del territorio.

Inoltre, la nuova volumetria riconducibile soprattutto all'opificio, con la sua altezza di m. 12,00 determina un rilevante impatto sul contesto, oggetto nel PUG delle suddette Politiche ed Azioni concernenti la valorizzazione del paesaggio agrario.

L'uso previsto per lo stabilimento in questione, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Edilizio, è c1 ossia attività manifatturiere, essendo un impianto per l'ambiente gestito da privati con fini di lucro. Il PUG consente l'ampliamento o nuova costruzione solo per attività già insediate nel territorio rurale, ma non l'insediamento ex-novo di attività produttive secondarie. Viceversa, gli usi produttivi c1 sono ammessi negli ambiti produttivi, idonei a sostenere e mitigare gli impatti sul territorio delle attività ivi insediate.

Dall'analisi del progetto emerge inoltre che non si tratta di un intervento di mera ristrutturazione edilizia come definita dalla LR 15/2013, ma di nuova costruzione, non ammessa in territorio rurale se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo.

Vengono infatti demoliti degli edifici ex zootecnici, e ricostruiti con volumetrie e superfici notevolmente superiori a quelle esistenti, tanto da configurarsi come nuova costruzione; a fronte di una volumetria demolita pari a circa mc. 13.712, vengono ricostruiti volumi pari a circa mc 36.252, ossia un incremento di oltre il 250% rispetto allo stato di fatto. Occorre altresì segnalare che in tali conteggi non è computato il biofiltro che, pur costituendo un

volume tecnico, ingenera una superficie impermeabilizzata di circa mq 520.

Occorre sottolineare infatti il grado di impermeabilizzazione del suolo che l'intervento ingenera, dovuta ai nuovi fabbricati, al biofiltro ed alle varie pavimentazioni esterne, che contrasta sia con gli obbiettivi di riduzione dell'esposizione alle criticità ambientali e ai rischi che con il principio di contenimento di consumo del suolo della LR 24/2017.

Si richiama la macro-strategia del PUG legata alla rigenerazione e resilienza dei centri abitati, soprattutto per l'aspetto legato alla tutela e salvaguardia dei centri minori. Dall'analisi della componente traffico riportata nella relazione di Impatto Ambientale, emergono pesantissime ripercussioni sui probabili centri abitati interessati dall'incremento di traffico pesante (mezzi a copertura telonata), sia a livello della sicurezza dei cittadini e della tutela della qualità della vita, oltre che a livello di impatto odorigeno, inquinamento atmosferico ed acustico.

Si ritiene utile richiamare altresì il principio dettato dall'art. 36 comma 5 lettera d) della LR 24/2017, che in materia di recupero di edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, subordina lo stesso alla dotazione minima di infrastrutture necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale, per le quali si rimanda alle valutazioni dei rispettivi enti.

In sintesi, in esito alle strategie ed agli obiettivi del PUG sopra richiamati, l'intervento in argomento comporta variante al PUG rispetto alle seguenti tematiche:

- *l'insediamento ex-novo di attività produttive secondarie in territorio rurale, ad uso c1 (attività manifatturiere), non ammesso in territorio rurale;*
- *cambio di destinazione d'uso verso uso produttivo non ammesso per un edificio in territorio rurale con tutela storico-testimoniale di categoria 2.2 e 2.4;*
- *nuova costruzione non ammessa in territorio rurale se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo;*
- *per le modifiche prospettate di allargamento della careggiata di via Bonacciola e la realizzazione di piazzole per l'incrocio dei veicoli, deve essere dichiarata la pubblica utilità dell'opera ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio.*

3.1. **PREMESSA**

Di seguito si riporta un inquadramento delle opere in progetto in relazione ai piani e agli strumenti di programmazione e gestione del territorio potenzialmente influenzabili in relazione anche agli approfondimenti richiesti. Gli strumenti pianificatori analizzati sono riportati nella seguente tabella.

Tab. 3.1 – Strumenti di programmazione e gestione del territorio analizzati	
N.	Estremi documenti
1	Piano di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti contaminati (PRRB) – Emila Romagna
2	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) – Emilia-Romagna
3	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Autorità di Bacino del Fiume Po
4	Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) – Autorità di Bacino del Fiume Po
5	Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) – Emila Romagna
6	Piano Provinciale di Tutela e di Risanamento della Qualità dell'Aria (PTRQA) – Provincia di Ferrara
7	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) – Provincia di Ferrara
8	Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) – Provincia di Ferrara
9	Piano Urbanistico Generale (PUG) – Unione dei comuni valli e delizie
10	Rete Natura 2000 (vincoli naturalistici in relazione a SIC e ZPS)
11	Piano Tutela delle Acque Regionale (PTA) – Emilia-Romagna

3.2. PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI (PRRB) – EMILIA-ROMAGNA

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati 2022-2027 (PRRB) è stato adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 87 del 12/07/2022. Il Piano è entrato in vigore in seguito alla pubblicazione nel BURERT telematico n. 244 del 5/08/2022 dell'avviso di approvazione ed è scaricabile dal link del sito <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/rifiuti/temi/rifiuti/piano-rifiuti/nuovo-piano-rifiuti-2022-2027/prrb-22-27>.

La relazione generale di Piano riporta, nella parte IV, i Criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica siti contaminati 2022-2027 (PRRB) si pone come programma di sviluppo economico-territoriale della Regione nell'accezione consegnata dall'agenda 2030 delle Nazioni Unite e concorre al conseguimento di obiettivi previsti in altri strumenti di pianificazione come, ad esempio, il Piano Energetico Regionale e la nuova legge regionale urbanistica che, nel prevedere la limitazione del consumo di suolo, fa delle bonifiche e del recupero delle aree degradate uno dei pilastri di azione cui la Regione intende fare riferimento. Con il Patto per il Lavoro e il Clima, sottoscritto il 14/12/2020 dalla Regione e dalle parti sociali, imprenditoriali e territoriali dell'Emilia-Romagna, si è affermato che la transizione ecologica dovrà assumere un carattere di piena trasversalità in tutte le politiche settoriali regionali, con un approccio organico verso tutta la futura attività di normazione, pianificazione e programmazione. Inoltre, l'8 novembre 2021 con Deliberazione di Giunta n. 1840 è stata approvata la «Strategia Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile» della Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

I principali obiettivi del PRRB sono:

- la riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione (Decreto direttoriale del MARRM del 07/10/2013);
- raggiungimento dell'80% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non pericolosi al 2025 e mantenimento di tale valore fino al 2027 (Patto per il Lavoro e per il Clima);
- divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati.

Il PRRB dell'Emilia-Romagna risulta costituito dai seguenti elaborati:

- ✓ **Quadro conoscitivo;**
- ✓ **Relazione generale**, suddivisa in sei Parti dal titolo rispettivamente:
 1. Inquadramento generale;
 2. Rifiuti urbani;
 3. Rifiuti speciali;
 4. Programmi e linee guida in materia di rifiuti;
 5. Monitoraggio delle azioni di piano;
 6. Bonifiche.
- ✓ **Allegati alla parte 6 del Piano;**

✓ Norme Tecniche di Attuazione.

Il piano detta criteri e dispone i vincoli riguardo alla gestione dei rifiuti nella Regione Emilia-Romagna e fra i suoi elaborati non sono presenti tavole; di seguito è riportata un'analisi del piano pertinente con il progetto in questione. I rifiuti speciali, in particolare, sono trattati all'interno della Relazione Generale alla Parte III, nei capitoli 10 e 11.

Gli obiettivi che il Piano si pone in riferimento ai rifiuti speciali prevedono:


- riduzione del 5% della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi e del 10% dei rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione (Decreto direttoriale del MARRM del 07/10/2013);
- riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali;
- riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali da inviare a smaltimento in discarica rispetto ai valori del 2018;
- sviluppo di filiere di utilizzo dei sottoprodotti in coerenza con l'elenco regionale;
- autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi;
- sviluppo delle filiere di recupero (green economy).

Nei Cap. 10 e 11 della Relazione Generale del Piano sono esaminati gli scenari riguardo ai rifiuti speciali, in particolare nel Cap. 11 (“Particolari categorie di rifiuti speciali”), al paragrafo 11.2 *Fanghi di depurazione*, il Piano analizza la produzione e gestione di tali rifiuti in Emilia-Romagna. La produzione dei fanghi di depurazione in regione Emilia-Romagna risulta pari nel 2018 a 49.369 tonnellate di sostanza secca, concentrata in modo particolare nelle province di Bologna e Modena, seguite da Reggio Emilia e Parma.

Tabella 11-3 > Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per il periodo 2008-2018

	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Provincia	(t) ss	(%)	(t) ss	(%)	(t) ss	(%)	(t) ss	(%)	(t) ss	(%)	(t) ss	(%)	(t) ss	(%)	(t) ss	(%)	(t) ss	(%)	(t) ss	(%)	(t) ss	(%)
Piacenza	2.141	3,5	1.907	3,3	1.960	3,5	2.495	4,3	1.938	3,4	1.699	3,3	1.712	3,2	1.753	3,3	2.130	4,2	1.996	3,9	1.994	4,0
Parma	6.745	11,0	5.869	10,2	6.356	11,2	6.742	11,6	6.439	11,5	5.828	11,4	5.936	10,9	6.141	11,7	5.857	11,5	6.302	12,2	6.634	13,4
Reggio Emilia	7.254	11,8	6.161	10,8	7.286	12,9	7.051	12,1	6.830	12,1	6.715	13,1	7.360	13,6	7.616	14,5	7.033	13,8	6.841	13,3	6.908	14,0
Modena	10.503	17,1	9.843	17,2	9.190	16,2	9.968	17,1	8.102	14,4	7.888	15,4	7.951	14,7	7.922	15,1	7.780	15,3	8.318	16,2	8.296	16,8
Bologna	8.168	13,3	7.617	13,3	8.227	14,5	9.756	16,7	11.076	19,7	9.099	17,7	10.371	19,1	7.787	14,9	8.214	16,1	8.798	17,1	7.458	15,1
Ferrara	3.202	5,2	2.759	4,8	2.930	5,2	2.918	5,0	2.270	4,0	1.962	3,8	2.399	4,4	2.403	4,6	2.458	4,8	1.609	3,1	1.263	2,6
Ravenna	10.259	16,7	9.325	16,3	8.458	14,9	7.620	13,1	8.483	15,1	6.776	13,2	6.593	12,2	6.668	12,7	5.962	11,7	6.394	12,4	6.399	13,0
Forlì - Cesena	7.188	11,7	6.855	12,0	6.549	11,6	6.012	10,3	5.405	9,6	5.765	11,2	6.129	11,3	6.032	11,5	5.572	10,9	5.316	10,3	5.012	10,2
Rimini	6.078	9,9	6.961	12,1	5.659	10,0	5.713	9,8	5.694	10,1	5.543	10,8	5.776	10,7	6.025	11,5	5.948	11,7	5.879	11,4	5.405	10,9
Regione	61.538	100	57.297	100	56.615	100	58.274	100	56.237	100	51.275	100	54.229	100	52.348	100	50.955	100	51.453	100	49.369	100

Figura 11-7 > Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per Provincia, 2018



Il Piano riporta che:

"[...] In Emilia-Romagna i metodi normalmente utilizzati per il trattamento finale dei fanghi prodotti sono:


- *spandimento in agricoltura (R10);*
- *deposito in discarica (D1);*
- *incenerimento (D10);*
- *trasporto a centri specializzati nella pratica del compostaggio (R3);*
- *produzione gessi di defecazione.*

L'utilizzo dei fanghi di depurazione, sia in agricoltura sia attraverso altre forme, condotto nel rispetto delle dosi e dei requisiti di qualità previsti, si sta rivelando in questi anni di importanza crescente in previsione di una continua diminuzione dei quantitativi smaltiti in discarica.

Relativamente ai fanghi prodotti dal sistema depurativo, emerge un aumento negli ultimi anni dei quantitativi recuperati sia direttamente in agricoltura sia indirettamente attraverso le pratiche di compostaggio e nel settore di produzione di gessi di defecazione. In particolare, si osserva come la quota dei fanghi che vengono riutilizzati in agricoltura sia in aumento negli ultimi anni censiti: 26% nel 2016, 27% nel 2017 e 29% nel 2018, a fronte di una costante diminuzione dello smaltimento in discarica (dal 41% del 2008 all'8% del 2018).

Inoltre, nel 2018, rispetto agli anni precedenti, si è registrato un netto calo dell'avvio a compostaggio (dal 42% del 2017 al 3% del 2018) in favore però di un sensibile aumento nel recupero indiretto per la produzione di gessi di defecazione (passato dal 7% del 2017 al 43% del 2018). C'è infine una sostanziale stabilità dei quantitativi smaltiti attraverso l'incenerimento in funzione della immutata capacità di ricezione degli impianti presenti sul territorio regionale.

Figura 11-8 > Trend dell'incidenza percentuale delle diverse forme di recupero/smaltimento d fanghi di depurazione di origine urbana, 2008-2018



In particolare, il riutilizzo in agricoltura dei fanghi di provenienza urbana e agroalimentare tra il 2008 e il 2018 ha interessato in media 9.570 ettari di terreni all'anno [...].

In merito alle strategie e alle azioni della pianificazione regionale il Piano dispone che:

*“Il deposito in discarica di questa tipologia di rifiuto in futuro dovrà essere ridotto a pochi casi eccezionali in quanto la **normativa in materia di rifiuti è orientata al recupero/riutilizzo dei rifiuti piuttosto che al loro smaltimento.***

Al 2018 la produzione complessiva in termini di sostanza secca dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (caratterizzati da una percentuale di sostanza secca pari al 19%) incide sulla produzione complessiva di rifiuti speciali (al netto dei rifiuti da C&D) per lo 0,5%.

Al 2027 si ipotizza una produzione di questa tipologia di rifiuti simile in percentuale a quella rilevata nel 2018 e si stima che l'attuale sistema impiantistico risulti in grado di rispondere alla domanda di trattamento ipotizzata al 2027. La gestione in Regione di queste tipologie di rifiuti evidenzia un trend in aumento dei quantitativi avviati a recupero.

In conformità a quanto indicato dalla normativa di settore, per assicurare il perseguimento degli obiettivi di Piano la gestione dei fanghi dovrà seguire le indicazioni di seguito riportate:

*- **l'utilizzo agronomico** diretto e indiretto, in via prioritaria, per i fanghi di depurazione nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di settore (deliberazione G.R. n. 2773/2004, modificata dalla D.G.R. n. 285 del 14 febbraio 2005 e DGR n. 1776/2018);*

- in alternativa dovrà essere favorito il conferimento dei fanghi con le caratteristiche idonee al compostaggio e alla digestione anaerobica;

- un utilizzo alternativo può essere il recupero di energia e l'utilizzo in parziale sostituzione dei combustibili fossili non rinnovabili;

- il trattamento biologico e fisico/chimico e infine la discarica devono rappresentare le opzioni ultime da scegliere”.

Nel **Cap. 12** della Parte 4 – Programmi e linee guida in materia di rifiuti della Relazione Generale (“Criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l’individuazione dei luoghi idonei allo smaltimento e al recupero dei rifiuti”) il Piano dispone riguardo ai criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

In particolare si riporta: “Le esigenze di integrare l’obiettivo della tutela dell’ambiente con la realizzazione di nuovi impianti e di ridurre drasticamente il consumo di suolo porta, quindi, necessariamente a localizzare questi ultimi, in via prioritaria, nelle aree produttive già urbanizzate e, per quelli generanti maggiori impatti ambientali ma anche suscettibili di integrare i diversi cicli delle materie orientate al recupero, nelle Aree (Produttive) Ecologicamente Attrezzate (AEA) sia di rango comunale che sovracomunale”.

Il piano specifica che “Occorre considerare innanzitutto gli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico, ai sensi della Parte III del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004) e del Paesaggio, in quanto aree di notevole interesse pubblico e ambiti territoriali tutelati per legge (artt. 142 e 136 del Codice). In tali aree, che successivamente all’adeguamento previsto dal Codice saranno integrate all’interno del PTPR, la legge non prevede un esplicito divieto di realizzazione degli impianti, ma l’eventuale previsione risulterà significativamente condizionata, essendo subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica”. In aggiunta: “Sono territori, comunque, non idonei alla realizzazione di nuovi impianti, le aree individuate dalla direttiva 92/43/CEE c.d. “Habitat” e dal D.P.R. 357/1997 (SIC), dalla direttiva 79/409 “Uccelli” e dalla legge n. 157/1992 (ZPS), dalla legge quadro sulle aree protette n. 394/1991, e dalla convenzione Ramsar che costituiscono una rete di paesaggi di imprescindibile valore ed eccellenza del nostro Territorio”.

Al **paragrafo 12.4** il nuovo PRRB dispone riguardo al sistema impiantistico futuro e precisamente:

12.4 - DESCRIZIONE DEI CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ADATTE AL RECUPERO E ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

“Con riferimento ai criteri di individuazione delle aree adatte allo smaltimento dei rifiuti urbani, si evidenzia che il sistema impiantistico esistente, sviluppato dalla pianificazione provinciale, consente l’autosufficienza per l’intero territorio regionale e, pertanto il Piano non prevede, nell’ambito dei fabbisogni, che vengano realizzati nuovi impianti di smaltimento per tali rifiuti. Conseguentemente non potranno essere individuati nuovi luoghi adatti per lo smaltimento dei rifiuti urbani rispetto al sistema impiantistico esistente.

Inoltre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in tema di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti speciali, il Piano stima che il fabbisogno regionale di smaltimento per i rifiuti speciali non pericolosi tramite impianti di discarica sia soddisfatto dagli impianti esistenti; conseguentemente in attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti l’individuazione di nuovi luoghi idonei per tali impianti deve essere subordinata alla dimostrazione di un fabbisogno di trattamento.

In via generale gli impianti di trattamento dei rifiuti inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti sono, invece, preferibilmente da localizzare all’interno delle aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva

ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti, all'interno delle Aree Ecologicamente Attrezzate di cui al D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale.

Gli impianti di recupero di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono essere localizzati oltre che nei luoghi di cui al precedente paragrafo anche nelle aree funzionalmente attrezzate per le attività di cava qualora l'impianto sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava e previsto negli strumenti di pianificazione provinciale (PIAE) e comunale (PAE) nel rispetto delle disposizioni di tutela previste negli strumenti di pianificazione vigente.

Gli impianti di compostaggio di rifiuti possono essere localizzati in area agricola esclusivamente qualora l'attività sia svolta da soggetto qualificabile come imprenditore agricolo e sia funzionale a produrre compost per la medesima impresa agricola ovvero per le imprese agricole con esso consorziate.

I centri di raccolta di cui all'art. 183 comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 152/2006 sono di norma localizzati in aree interne o contigue alle aree a prevalente destinazione produttiva o nelle Aree ecologicamente attrezzate. Tali impianti costituiscono dotazioni territoriali di cui all'articolo 9 della L.R. 24/2017 e la loro localizzazione compete agli strumenti urbanistici comunali con riguardo ai criteri menzionati nel presente comma”.

In accordo con quanto riportato nel cap. 12.4, quindi, solo in via generale gli impianti di trattamento dei rifiuti sono preferibilmente da localizzare all'interno delle aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva; l'ubicazione in area diversa dalla produttiva, quale quella in cui si trova collocato il sito oggetto d'intervento, non risulta escludente. Nel caso di assoggettamento a vincolo paesaggistico l'autorizzazione sarà subordinata all'autorizzazione paesaggistica,

Il punto 12.3 dispone circa i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento:

“L'individuazione delle aree non idonee parte dall'analisi del sistema vincolistico esistente, con l'obiettivo di mantenere una coerenza fra le determinazioni dei diversi strumenti di pianificazione territoriale.

A tal fine l'individuazione delle aree non idonee si basa sull'analisi sistematica degli strumenti di pianificazione e programmazione ambientale e territoriale e dei vincoli puntuali e territoriali di altra natura esistenti sul territorio.

In particolare, tale individuazione considera:

- **il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale PTPR;***
- **altri vincoli operanti sul territorio inerenti tematiche di tutela ambientale”.***

Il PRRB, al fine di individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti fa principalmente riferimento al PTPR, in particolare nella **Tabella del punto 12.5. (“RASSEGNA NORMATIVA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI”)** sono elencati i vincoli relativamente alla possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti.

Con **riferimento al PTPR** sono elencati i seguenti gli articoli che pongono vincoli riguardo all'insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti:

- art. 10 - sistema forestale e boschivo;
- art. 13 - zone di riqualificazione della costa e dell'arenile;
- art. 14 - zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica;
- art. 15 - zone di tutela della costa e dell'arenile;
- art. 17 - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- art. 18 - invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- art. 21 (comma 2 lettere a – b1 - b2) - zone ad elementi di interesse storico - archeologico;
- art. 25 - zone di tutela naturalistica;
- art. 26 – zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità;
- art. 34 – tutela dei corsi d'acqua non interessati dalle delimitazioni del presente Piano.

I seguenti articoli invece prevedono norme che consentono la realizzazione di alcune tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti. La loro previsione è subordinata alla redazione di uno strumento di pianificazione nazionale, regionale o provinciale oppure a uno specifico approfondimento di un particolare tematismo:

- art. 9 - sistema dei crinali e sistema collinare;
- art. 11 – sistema delle aree agricole;
- art. 12 – sistema costiero;
- art. 19 - zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale;
- art. 20 - particolari disposizioni di tutela di specifici elementi;
- art. 21 - (comma 2 lett. c-d) - zone ad elementi di interesse storico – archeologico;
- art. 23 - zone di interesse storico - testimoniale;
- art. 27 – zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità;
- art. 28 - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Riguardo all'analisi di tali vincoli si rimanda al paragrafo 3.2 della presente relazione in cui è analizzato nel dettaglio il PTPR.

Oltre ai vincoli del PTPR è riportata una rassegna normativa per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti, precisamente la **Terza Colonna della Tabella 12.5** (*“Disposti normativi statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti”*) **del Cap. 12: le norme elencate sono state recepite dagli strumenti urbanistici in vigore e analizzate nella presente relazione.**

Zone, sistemi ed elementi del P.T.P.R. che contengono norme di esclusione relativamente alla possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti	Zone, sistemi ed elementi del PTPR che contengono norme che consentono la realizzazione solo di alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti	Disposti normativi statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti
Art. 10 Sistema forestale e boschivo	Art. 9 Sistema dei crinali e sistema collinare	Codice dei beni culturali e del paesaggio, Dlgs 42/04: art. 136 - immobili e aree di notevole interesse pubblico; art. 142 – aree tutelate per legge. In tali zone non vi è l'esplicito divieto di realizzazione di impianti, ma l'eventuale previsione risulterebbe significativamente condizionata, essendo subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Comune previo parere vincolante della Soprintendenza competente
Art. 13 Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Art. 11 Sistema delle aree agricole	(Aree SIC) direttiva 92/43 "Habitat", recepita dal D.P.R n. 357/97 e successivo n. 120/03
Art. 14 Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica	Art. 12 Sistema costiero	(Aree ZPS) direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli" recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n.157/92
Art. 15 Zone di tutela della costa e dell'arenile	Art. 19 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	legge quadro sulle aree protette n. 394/91s.m.i.
Art. 17 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	Art. 20 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi	D.P.R. 8-9-1997 n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
Art. 18 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	Art. 21 Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (comma 2, lett. c – zone di tutela della struttura centuriata; lett. d – zone di tutela di elementi della centuriazione)	D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448. Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar
Art. 21 Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (comma 2 lett. a, b1, b2)	Art. 23 Zone di interesse storico-testimoniale	L.R. 6/2005, (Aree Protette e Parchi Regionali)
Art. 25 Zone di tutela naturalistica	Art. 27 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità	Fasce di rispetto infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti etc..)
Art. 26 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità	Art. 28 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	Piano Regionale di Tutela delle Acque
Art. 34 Tutela dei corsi d'acqua non interessati dalle delimitazioni del presente Piano		Piani stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) nazionali, interregionali e regionali -Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) ³¹

Per concludere l'analisi del PRRB si riportano i seguenti stralci delle relative NTA pertinenti con il progetto proposto:

Articolo 20 - Disposizioni per i rifiuti speciali

“1. Il Piano assume:

a) il principio di autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE;

b) il principio di prossimità nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti speciali nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico, della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, dell'economicità della gestione nonché dell'equa ripartizione dei carichi ambientali.

2. Il Piano stima la quantità e la qualità dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito regionale e, in attuazione del principio di cui al comma 1, prevede un sistema impiantistico idoneo a garantirne la gestione.

3. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, la valutazione di impatto ambientale di un progetto di apertura ovvero di ampliamento di una discarica per rifiuti speciali deve prioritariamente effettuare un'analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento. A tale fine l'istanza è corredata da un'analisi compiuta e aggiornata circa l'esistenza di tale fabbisogno sulla base dei dati disponibili. Nell'autorizzazione di tale tipologia di impianti deve essere data preferenza ai progetti di ampliamento di siti già esistenti al fine di non pregiudicare ulteriormente consumo di suolo.

4. Nell'ambito del procedimento di cui al comma 3, qualora sia stato reso dall'amministrazione regionale un parere circa la positiva sussistenza di un fabbisogno di trattamento e l'impianto non sia realizzato entro un congruo termine da definirsi con deliberazione di Giunta, il quantitativo oggetto del parere non è computato ai fini della determinazione dei pareri successivi o dei fabbisogni complessivi.

5. Al sistema impiantistico individuato dal Piano come funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani e nel rispetto del loro prioritario trattamento, è consentito trattare anche quote di rifiuti speciali in coerenza con i fabbisogni previsti nel Piano.

6. In attuazione della gerarchia di gestione dei rifiuti, nelle discariche e nei termovalorizzatori è, salvo eventi emergenziali non prevedibili, autorizzato il trattamento solo delle frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati.

7. Le autorizzazioni degli impianti di discarica per rifiuti speciali site sul territorio regionale devono prevedere l'ingresso prioritario di rifiuti urbani rispetto ai rifiuti speciali per situazioni di particolare emergenza u richiesta della Regione.

5. Le disposizioni di cui al comma 3, 5, 6 e 7 del presente articolo hanno valore di prescrizione".

Articolo 21 - Criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento

"1. I **criteri di individuazione** delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento e al recupero sono riportati al capitolo 12 del Piano.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2016, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. La disposizione contenuta al presente comma costituisce una prescrizione di Piano e prevale automaticamente sulle eventuali disposizioni incompatibili contenute nelle pianificazioni vigenti.

3. Fermo restando i vincoli delle pianificazioni e delle normative vigenti, i criteri di idoneità alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti indicati al paragrafo 12.4 della relazione generale hanno carattere preferenziale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione provinciale”.

In accordo con quanto già sottolineato in precedenza, il criterio localizzativo secondo cui “In via generale gli impianti di trattamento dei rifiuti inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti sono, invece, preferibilmente da localizzare all'interno delle aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva [...]” deve essere considerato come preferenziale e questo non sottintende l'esclusione di una possibile localizzazione di impianti di recupero e trattamento rifiuti al di fuori delle suddette aree.

Ad integrazione di quanto già presentato, si riporta, come richiesto, anche l'art. 22 delle NTA:

Articolo 22 – Criteri per l'individuazione dei luoghi adatti agli impianti di smaltimento dei rifiuti

1. Il Piano, nell'ambito dei fabbisogni, non prevede che vengano realizzati nuovi impianti di smaltimento per i rifiuti urbani e conseguentemente non potranno essere individuati nuovi luoghi adatti per lo smaltimento degli stessi rispetto al sistema impiantistico esistente.
2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di Piano, al capitolo 8, si stima il fabbisogno regionale di smaltimento per i rifiuti speciali non pericolosi tramite impianti di discarica. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti e del principio di prossimità l'individuazione di nuovi luoghi idonei per tali impianti deve essere subordinata alla dimostrazione di un fabbisogno di trattamento tenuto conto del principio di equa ripartizione dei carichi ambientali.
3. In attuazione del principio di autosufficienza nello smaltimento di rifiuti, la pianificazione provinciale individua, tenuto conto anche delle indicazioni contenute al capitolo 12 della relazione generale di Piano, i luoghi idonei allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono prescrittive con particolare riferimento alla pianificazione provinciale e al Piano d'ambito e agli atti amministrativi autorizzatori.

Si sottolinea che l'intervento in progetto **non si configura come un impianto di smaltimento rifiuti**, ma, **bensi, come un impianto di recupero di rifiuti**; non trova quindi applicazione quanto descritto nell'art. 22 delle NTA del PRRB.

Il PRRB per l'area in oggetto non introduce elementi escludenti alla localizzazione.

Il progetto è coerente con quanto disposto dal PRRB dell'Emilia-Romagna che favorisce il recupero/riutilizzo dei rifiuti, per utilizzo agronomico, piuttosto che il loro smaltimento.

3.3. PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR) – EMILIA-ROMAGNA

Il Piano territoriale Paesistico Regionale dell'Emilia-Romagna è stato approvato con **Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1338 del 28/01/1993**, come modificato con delibere G.R. 93/2000 – 2567/2002 – 272/2005 – 1109/2007 (di pubblicazione del testo coordinato).

Come risulta dal sito web <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/PTPR>:

“Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (PTR) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.”

Il PTPR risulta formato da un corpo normativo e da una cartografia che delimita le aree a cui si applicano le relative disposizioni.

Il PTPR individua le grandi suddivisioni di tipo fisiografico (montagna, collina, pianura e costa), i sistemi tematici (agricolo, boschivo, delle acque, insediativo) e le componenti biologiche, geomorfologiche o insediative che per la loro persistenza e inerzia al cambiamento si sono poste come elementi ordinatori delle fasi di crescita e di trasformazione della struttura territoriale regionale.

Dare attuazione al Piano paesistico dell'Emilia-Romagna significa affrontare la gestione del territorio da una prospettiva diversa: partendo dal riconoscimento delle identità locali e assumendo la consapevolezza (e quindi la responsabilità) del loro valore e degli effetti che azioni improprie, o non sufficientemente ponderate, possono determinare nella trasformazione delle culture e della storia della società regionale a partire dalla modificazione dei caratteri del paesaggio.

Come riportato nelle NTA, il PTPR, determinando specifiche condizioni ai processi di trasformazione e utilizzazione del territorio, persegue i seguenti obiettivi:

- a. conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
- b. garantire la qualità dell'ambiente, naturale e antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
- c. assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
- d. individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.

Il PTPR va ricondotto nell'ambito di quei piani urbanistici territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali e **le prescrizioni da esso disposte devono considerarsi prevalenti rispetto alle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati.**

Le disposizioni del PTPR sono recepite dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) che sono strumenti di pianificazione generale, che ogni Provincia è tenuta a predisporre nel rispetto della pianificazione regionale.

Dalla cartografia interattiva del sito web del PTPR è stata stralciata la figura seguente.




Fig. 3.3.1– Stralcio Tavola delle tutele paesaggistiche del PTPR dalla cartografia interattiva del sito web

Dall'esame della cartografia sopra riportata non risultano presenti nell'area particolari vincoli o elementi di tutela.

Dall'entrata in vigore della **L.R. 24 marzo 2000, n.20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”** inoltre, i **PTCP** che hanno dato o diano attuazione alle prescrizioni del **PTPR**, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1993 n. 1338, costituiscono, **in materia paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa**. Il PTCP della Provincia di Ferrara, con Delibera della Giunta Regionale n. 20 del 20/01/1997, è stato approvato secondo tale profilo.

Per tale motivo:

“Si rimanda pertanto alla cartografia dei piani provinciali approvati, in quanto per effetto dell'art. 24, della L.R. 20/2000 essa costituisce, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa; o agli stessi Comuni che abbiano avuto approvate varianti grafiche ai sensi della ex legge regionale 6/95, attualmente non più in vigore.”

Si rimanda pertanto all'analisi del PTCP di Ferrara, riportata al paragrafo 3.8.

3.4. PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) – AUTORITÀ DI BACINO PO

Dalla figura di seguito riportata, si osserva che l'area d'interesse ricade all'interno dell'ambito di applicazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.




Fig. 3.4.1 – Stralcio Tav.1 - III Ambito di Applicazione del Piano del PAI dell'Autorità di Bacino del Po

Con **Delibera n. 18 del 26/04/2001** l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato il “Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico” per il Bacino Idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po, con successive modifiche, aggiornamenti e integrazioni adottate con Delibera n. 1 del 2001, Delibere n. 1 e 2 del 2003, Delibera n. 17 del 2003, Delibere n. 1, 2, 3, 4, 15 e 16 del 2004, Delibera n. 8, 10, 13, 14, 16, 17 e 18 del 2006, Delibera n. 6, 7, 8 e 9 del 2007, Delibera n. 4, 5, 9, 11 e 12 del 2008.

La pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 sancisce l'entrata in vigore del PAI.

Obiettivo prioritario del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico è la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti.

Il PAI consolida e unifica la pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico: esso coordina le determinazioni assunte con i precedenti stralci di piano e piani straordinari apportando in taluni casi le precisazioni e gli adeguamenti necessari a garantire il carattere interrelato e integrato proprio del piano di bacino.

Rispetto ai Piani precedentemente adottati il PAI contiene per l'intero bacino:

- il completamento del quadro degli interventi strutturali a carattere intensivo sui versanti e sui corsi d'acqua, rispetto a quelli già individuati;
- l'individuazione del quadro degli interventi strutturali a carattere estensivo;
- la definizione degli interventi a carattere non strutturale, costituiti dagli indirizzi e dalle limitazioni d'uso del suolo nelle aree a rischio idraulico e idrogeologico e quindi:
 - il completamento, della delimitazione delle fasce fluviali sui corsi d'acqua principali del bacino;
 - l'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, nella parte del territorio collinare e montano.

Di seguito si riporta un'analisi delle tavole e dei documenti cartografici in merito alla presenza di vincoli e linee di intervento interessanti l'area d'interesse.

Dall'esame della classificazione dei territori comunali in base al rischio idraulico e idrogeologico presente, di cui di seguito si riporta uno stralcio, si riscontra che l'area interessata è stata classificata con **rischio totale R1=moderato**.




Fig. 3.4.2 – Stralcio Tav. 6 – III – Rischio Idraulico e Idrogeologico

Dalla lettura dell'art. 7 delle NTA risulta:

“1. Il Piano classifica i territori amministrativi dei comuni e le aree soggette a dissesto, individuati nell'Elaborato 2 “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”, in funzione del rischio, valutato sulla base della pericolosità connessa ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della vulnerabilità e dei danni attesi. L'Atlante dei rischi è redatto sulla base delle conoscenze

acquisite dall’Autorità di bacino al momento dell’adozione del presente atto mediante l’istruttoria compiuta e le risultanze acquisite attraverso le indicazioni delle Regioni, degli Enti locali e del Magistrato per il Po.

2. Sono individuate le seguenti classi di rischio idraulico e idrogeologico:

R1 – moderato, per il quale sono possibili danni sociali ed economici marginali

...

Nell’elaborato “2 Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici”, all’interno dell’Allegato 4 “Delimitazione delle aree in dissesto”, non c’è tavola che interessa l’area oggetto di studio.

Dallo studio degli interventi sulle aste fluviali fiumi si osserva che simili interventi non interessano l’area indagata. Di seguito uno stralcio della tavola analizzata.




Fig. 3.4.3 – Stralcio Tav. 8 – III Sintesi delle linee di intervento sulle aste fluviali

Per assicurare il coordinamento degli strumenti della pianificazione di bacino per l’assetto del Distretto idrografico padano con i contenuti del “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano (P.G.R.A.)”, è stata adottata e approvata la “Variante al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Po (PAI) – Integrazioni all’Elaborato 7 (Norme di Attuazione) ed al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) – Integrazioni all’Elaborato 5 (Norme di Attuazione)”; per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 3.5.2.

Dall’analisi della cartografia del PAI risulta che sull’area interessata dal progetto non sono disposti vincoli idrogeologici e non sono previsti interventi sulle aste e sui versanti. Il progetto risulta coerente con il PAI.

3.5. PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) – AUTORITÀ DI BACINO PO

3.5.1. **PGRA – Autorità di Bacino Po**

La Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010, ha dato avvio ad una nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni, che il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) deve attuare, nel modo più efficace. Il PGRA, introdotto dalla Direttiva per ogni distretto idrografico, dirige l'azione sulle aree a rischio più significativo, organizzate e gerarchizzate rispetto all'insieme di tutte le aree a rischio e definisce gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, in modo concertato fra tutte le Amministrazioni e gli Enti gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il coinvolgimento del pubblico in generale.

Nella seduta di Comitato Istituzionale del 17 dicembre 2015, con deliberazione n. 4/2015, è stato adottato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato poi nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, con **Deliberazione n. 2/2016**.

In data 20 dicembre 2021 la Conferenza Istituzionale permanente ha adottato all'unanimità il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE. Tale aggiornamento consegue alla definizione delle aree a rischio potenziale significativo (APSFR) effettuata in sede di Valutazione preliminare (dicembre 2018), all'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvione (dicembre 2019) e all'adozione del Progetto di aggiornamento del PGRA (dicembre 2020) funzionale a consentire la fase di partecipazione che si è svolta dal dicembre 2020 al giugno 2021.

Di seguito si riporta lo stralcio della mappa di pericolosità e del rischio di alluvione.




Fig. 3.5.1 – Stralcio da Cartografia su webGIS – Mappe della pericolosità e del rischio alluvione

I vari scenari attraverso cui sono state suddivise le aree potenzialmente interessate da alluvioni sono:

- alluvioni frequenti (H) = TR 30 – 50 anni;
- **alluvioni poco frequenti (M) = TR 100 – 200 anni;**

- alluvioni rare (L) = TR fino a 500 anni.

L'area oggetto d'interesse è stata inserita nello scenario “alluvioni poco frequenti”.

3.5.2. PGRA – Distretto idrografico Padano dell'Emilia-Romagna e Variante al PAI

La Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con il D.Lgs. 49/2010, ha dato avvio ad una nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni, che il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) deve attuare, nel modo più efficace. Il PGRA, introdotto dalla Direttiva per ogni distretto idrografico, dirige l'azione sulle aree a rischio più significativo, organizzate e gerarchizzate rispetto all'insieme di tutte le aree a rischio e definisce gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, in modo concertato fra tutte le Amministrazioni e gli Enti gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il coinvolgimento del pubblico in generale.

I Piani di gestione del rischio di alluvioni (art. 7 Direttiva 2007/60/CE e D.Lgs. 49/2010), adottati il 17 dicembre 2015, sono stati approvati il 3 marzo 2016 dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali con Deliberazione n. 2/2016. Il territorio della Regione Emilia-Romagna è interessato da tre nuovi Piani: il PGRA del distretto padano, del distretto dell'Appennino Settentrionale e del distretto dell'Appennino Centrale. In data 16 dicembre 2021 e 5 dicembre 2021 le Conferenze Operative delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell'Appennino Centrale hanno esaminato e condiviso gli elaborati di aggiornamento dei rispettivi Piani di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), predisposti ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, ed espresso al riguardo parere positivo. In data 20 dicembre 2021 le Conferenze Istituzionali permanenti delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell'Appennino Centrale hanno adottato all'unanimità ai sensi degli art. 65 e 66 del D.Lgs 152/2006 il primo aggiornamento dei rispettivi PGRA, con Deliberazioni n. 5/2021 e n. 27/2021.




Fig. 3.5.2 – Distretti idrografici nel territorio dell'Emilia-Romagna

L'area di interesse ricade all'interno del Distretto Idrografico Padano.

Le mappe della pericolosità contengono la perimetrazione delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i tre scenari:

- scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi (P1 - pericolosità bassa);
- alluvioni poco frequenti (P2 - pericolosità media);
- alluvioni frequenti (P3 - pericolosità elevata).

Le mappe del rischio rappresentano le potenziali conseguenze negative delle alluvioni, espresse in termini di: popolazione potenzialmente coinvolta, tipo di attività economiche, patrimonio culturale e naturale, impianti che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di evento, ecc. Sono ottenute dalle mappe di pericolosità valutando i danni potenziali corrispondenti con una rappresentazione in n. 4 classi di rischio:

- R4 - molto elevato: per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche;
- R3 - elevato: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni relativi al patrimonio ambientale;
- R2 - medio: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- R1 - moderato (o nullo): per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli.

Per assicurare il coordinamento degli strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto del Distretto idrografico padano con i contenuti del “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano (P.G.R.A.)”, è stata adottata e approvata la “Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) ed al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) – Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione)”. In particolare, per il caso in esame della Variante riveste interesse la “PARTE PRIMA: introduzione del Titolo V delle NA del PAI, recante “Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)”.

Di seguito per entrambi i reticoli si riportano gli stralci interessati (fonte <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/DA/index.html>).




Fig. 3.5.3 – Stralcio della Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti – reticolo naturale principale e secondario




Fig. 3.5.4 – Stralcio della Mappa del rischio potenziale – reticolo naturale principale e secondario

Per il reticolo naturale principale e secondario, l'area di intervento risulta identificata come “P1 – L”, caratterizzata da **scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi** e come “R2”, ossia risulta caratterizzata da **rischio medio**.

Le Norme di attuazione del PAI del fiume Po, come modificate dalla Variante adottata con Deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 del Comitato Istituzionale, al TITOLO V “NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO TRA IL PAI E IL PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI DI ALLUVIONE (PGRA), prescrivono con l'art. 58 “Aggiornamento agli indirizzi alla pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006”, al comma 2, quanto segue:

“...le Regioni individuano, ove necessario, eventuali ulteriori misure ad integrazione di quelle già assunte in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI. Dette misure, salva la possibilità di una loro migliore

specificazione ed articolazione sulla base dei dati ed elementi a disposizione negli specifici casi, devono essere coerenti rispetto ai riferimenti normativi di seguito indicati:

a) Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP):

...nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), alle disposizioni di cui al precedente art. 31”.

L’art. 31 del PAI, relativo ad aree di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), prescrive tra l’altro che “...4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C”.

L’analisi di tale pianificazione, riportata in altre sezioni della relazione, allo stato attuale non fa rilevare limitazioni o divieti all’opera in progetto.




Fig. 3.5.5 – Stralcio della Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti – reticolo secondario di pianura




Fig. 3.5.6 – Stralcio della Mappa del rischio potenziale – reticolo secondario di pianura

Per il reticolo secondario di pianura, l'area di intervento risulta identificata come “P2 – M”, caratterizzata da **alluvioni poco frequenti** e come “R2”, ossia caratterizzata da **rischio medio**.

Le Norme di attuazione del PAI del fiume Po, come modificate dalla Variante adottata con Deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 del Comitato Istituzionale, al TITOLO V “NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO TRA IL PAI E IL PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI DI ALLUVIONE (PGRA), prescrivono con l'art. 58 “Aggiornamento agli indirizzi alla pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006”, al comma 2, quanto segue:

“...

c) reticolo secondario di pianura (RSP):

Nelle aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare, compete alle Regioni e agli enti locali, anche d'intesa con l'Autorità di bacino, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,

regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.”.

Dal PSC di Portomaggiore, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15/02/2010, si evince quanto segue, nell'ambito delle “Tutele relative alla vulnerabilità e alla sicurezza del territorio”:

Art. 2.17 - Recepimento delle disposizioni degli strumenti di pianificazione dell'Autorità di Bacino del Po

1. *L'intero territorio comunale ricadente nell'ambito di competenza dell'Autorità di bacino del Po, fino all'approvazione del Piano di bacino, è soggetto alle disposizioni del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico approvato con DPCP 24/05/2001 e successive modificazioni e integrazioni (sinteticamente richiamato come PAI-PO), nonché alle Direttive applicative emanate dall'Autorità di bacino stessa. L'intero territorio comunale ricadente nell'ambito di competenza dell'Autorità di bacino del Po è classificato “a rischio moderato” (R1), interessabile da inondazione “per piena catastrofica”, ossia al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella assunta come piena di riferimento. Ai fini della tutela delle fasce fluviali l'intero territorio è classificato in “fascia C”.*

Art. 2.18 - Aree a più elevato rischio idraulico

1. *Nella Tav. B.2.10 del quadro conoscitivo (carta delle criticità idrauliche) sono riportati gli elementi che nel territorio oggetto di studio possono essere considerati fattori scatenanti del rischio idraulico. Sono state individuate infatti:*

Aree depresse rispetto le circostanti (zone di catino);

Aree storicamente allagate;

Aree caratterizzate da litologie che facilitano il ristagno delle acque.

2. *Nelle aree sulle quali è individuata la sovrapposizione dei caratteri penalizzanti di cui sopra, gli interventi di nuova costruzione di edifici sono soggetti alla preventiva effettuazione di studi idrogeologici e idonee campagne geognostiche tali da definire le prescrizioni attuative per la riduzione del rischio di allagamento (sistemazione della rete scolante, innalzamento del piano campagna ecc.).*

3. *Tali studi sono da effettuare nel quadro delle indagini geologiche e geotecniche che accompagnano i Piani Urbanistici Attuativi; nel caso di intervento edilizio diretto sono da effettuare nel quadro delle indagini geotecniche per il progetto edilizio.*

4. *Non è soggetta alla disposizione di cui al secondo comma la realizzazione di nuovi edifici di servizio all'agricoltura che non prevedano lavorazioni o permanenza di persone (quali magazzini per macchine e prodotti agricoli).”*

Poiché i lotti in esame, pur trovandosi in zone altimetricamente sfavorevoli in quanto caratterizzati da quote fra 0 e 1 m s.l.m. con un intorno di aree anche sotto il livello del mare come si evince dalla “Carta delle aree di catino” (Tav B.2.11 del Quadro conoscitivo), risultano comunque esclusi sia da zone segnalate nella “Carta delle aree storicamente allagate” (Tav B.2.6 del Quadro conoscitivo) sia dalla “Carta delle criticità idrauliche” (Tav B.2.10 del Quadro conoscitivo), non può ravvisarsi per essi una “...sovrapposizione dei caratteri

penalizzanti...”: si può dunque concludere che l’intervento in oggetto non deve soggiacere alle prescrizioni dettate al comma 2 del citato “Art. 2.18 Aree a più elevato rischio idraulico” del PUG dell’Unione Valli e Delizie.

In ogni caso, considerati gli scenari di pericolosità “P2 – M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità)” restituiti dalle mappe della pericolosità (Tavv. 204NE - Migliarino e 204SE - Argenta) per le aree in esame relativamente al reticolo secondario di pianura e data anche la vicinanza dello Scolo Forcello (gestito dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara), a scopo cautelativo si procederà ad impostare il piano finito di progetto a una quota superiore rispetto all’attuale piano di campagna, così da garantire un’adeguata protezione all’area del nuovo impianto.

Per tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene l’intervento di progetto compatibile con il PGRA di riferimento.

3.6. PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) – EMILIA-ROMAGNA

Con **Deliberazione n. 115 del 11/04/2017** l'Assemblea Legislativa ha **approvato il “Piano Aria Integrato Regionale”** della Regione Emilia-Romagna.

Tale piano risulta composto da:

- Relazione generale;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Quadro conoscitivo;
- Rapporto ambientale contenente la Sintesi non tecnica dello stesso e lo Studio d'incidenza;
- Parere motivato di VAS comprensivo di Valutazione d'Incidenza;
- Dichiarazione di sintesi.

Il Piano contiene le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.

Il Piano, che ha quale orizzonte temporale strategico di riferimento il 2020, prevede 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.

L'obiettivo è la riduzione delle emissioni, rispetto al 2010, del 47% per le polveri sottili (PM10), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili, del 7% per l'anidride solforosa e di conseguenza portare la popolazione esposta al rischio di superamento dei valori limite di PM10 dal 64% del 2010 all'1% nel 2020.

Gli obiettivi del Piano sono definiti nell'art. 12 delle NTA, di seguito riportati:

“1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini emiliano-romagnoli, nel rispetto della normativa vigente, il Piano persegue la finalità di tutela della qualità dell'aria attraverso la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli degli inquinanti di seguito elencati:

- a) riduzione del 47 per cento delle emissioni di PM10 al 2020;*
- b) riduzione del 36 per cento delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) al 2020;*
- c) riduzione del 27 per cento delle emissioni di ammoniaca (NH₃) al 2020;*
- d) riduzione del 27 per cento delle emissioni di composti organici volatili (COV) al 2020;*
- e) riduzione del 7 per cento delle emissioni di biossido di zolfo (SO₂) al 2020.*

2. Il Piano, anche in attuazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 155/2010, è volto a perseguire il raggiungimento, al 2020, dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D.Lgs. 155/2010 agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono ovvero sulle principali sorgenti di emissione attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi”.

Dalla lettura delle NTA del Piano, si riporta:

Articolo 4 - Zonizzazione e aree di superamento

“1. In attuazione degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso nell'agglomerato di Bologna e nelle tre zone dell'Appennino, della Pianura Est e della Pianura Ovest, caratterizzate da condizioni di qualità dell'aria e meteorologiche omogenee.

2. Per l'efficace applicazione delle misure volte alla tutela della qualità dell'aria, **nell'ambito del territorio regionale, sono state individuate, su base comunale, le aree di superamento di PM10 e di ossidi di azoto (NOx), di seguito “aree di superamento”.**

3. A fini di informazione e ricognizione le rappresentazioni cartografiche delle zone di cui al comma 1 e delle aree di cui al comma 2 sono riportate nell'Allegato 2 del Piano.”

Di seguito uno stralcio dell'Allegato 2 – “Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per PM10 e NO₂ (anno di riferimento 2009)”, della Relazione Generale del Piano. L'area di progetto risulta ricadere all'interno delle **aree senza superamenti**.




Fig. 3.6.1 – Stralcio Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per PM10 e NO₂ (anno di riferimento 2009)”, della Relazione Generale del Piano

All'interno del Quadro conoscitivo è disponibile un'analisi dello stato della qualità dell'aria in Emilia-Romagna, con analisi del superamento dei valori limite di diversi inquinanti. Di seguito si riportano stralci delle mappe della distribuzione territoriale delle concentrazioni, riferite all'anno 2013, rispettivamente di PM10, PM2.5 e ozono.




Fig. 3.6.2 – Analisi dello stato della qualità dell'aria Emilia-Romagna – Quadro conoscitivo PAIR

Per valutare l'evoluzione nel tempo della concentrazione di PM₁₀ in Emilia-Romagna sono state analizzate le proiezioni delle emissioni inquinanti ed è stato valutato il loro potenziale impatto sulla qualità dell'aria.

Le stime indicano una tendenza significativa alla decrescita delle emissioni di NO_x, COV e dirette di PM₁₀, mentre le emissioni di SO₂ aumentano a causa principalmente dei contributi del settore trasporti (incremento della circolazione di veicoli diesel) e industria.

Si stima che, in conseguenza di queste diminuzioni, la concentrazione in aria degli inquinanti attualmente più critici (PM₁₀, PM_{2.5} e NO₂) tenderà a diminuire, ma in misura non direttamente proporzionale alla riduzione delle emissioni e in modo non omogeneo sul territorio regionale.

Da tali stime il PAIR 2020 ha potuto così fissare gli obiettivi di riduzione.

Inquinante	Emissioni (t/a)			
	Scenario di riferimento 2010	Scenario tendenziale (no piano) - 2020	Scenario obiettivo - 2020	Obiettivi di riduzione
PM10	13.637	10.324	9.531	793
NOx	106.745	83.889	59.589	24.300
NH ₃	51.522	47.085	26.929	20.156
COV	99.000	81.895	67.257	14.638
SO ₂	17.498	18.931	17.067	1.864

Tabella 7.2.1 - Riduzione delle emissioni dell'Emilia-Romagna necessaria al rispetto del VL giornaliero per PM10 su gran parte del territorio regionale (esclusi gli hot spot)

Fig. 3.6.3 – Obiettivi di riduzione del PAIR 2020




Fig. 3.6.4 – Obiettivi di riduzione del PAIR 2020

Con riferimento al progetto oggetto di studio, all'interno delle NTA, il PAIR 2020 prevede quanto segue:

Articolo 10 - Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

“1. Le autorizzazioni ambientali, fra cui l'autorizzazione integrate ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA), l'autorizzazione alle emissioni, l'autorizzazione per i rifiuti nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano.

2. Le previsioni contenute al capitolo 9, paragrafo 9.4.3.4 del Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni di cui al comma 1.”

Per il settore delle attività produttive soggette ad AIA il Piano, al capitolo 9.4.3 della Relazione Generale, il Piano prevede:

“Per quanto riguarda le aziende AIA, si prevede un miglioramento delle tecniche applicate negli impianti e una riduzione delle emissioni in conseguenza dell'attuazione della nuova direttiva 2010/75/UE (direttiva “IED”), recentemente recepita in Italia con D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014. Per gli impianti (o, secondo la nuova definizione della Direttiva, “installazioni”) sottoposti ad AIA, in forza di quanto previsto nella citata direttiva e disposizioni attuative, i valori di emissione individuati all'interno dei BRef e in particolare delle BAT conclusions, generalmente espressi come intervalli, costituiscono valori massimi di riferimento per la fissazione dei valori limite di emissione delle autorizzazioni (ai sensi e con le possibili deroghe di cui all'art. 15 della direttiva IED).”

Il progetto risulta coerente con quanto disposto dal PAIR 2020.

3.7. PIANO PROVINCIALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELLA QUALITÀ (PTRQA) – PROVINCIA DI FERRARA

Il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Ferrara (PTRQA) è stato approvato con **Deliberazione di C.P. n. 24/12391 del 27/02/2008**, secondo le procedure previste dalla L.R. n. 20/00 e s.m.i., ed è entrato in vigore dal 26/03/08, data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul BUR.

Il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Ferrara prende avvio dalla conoscenza dello STATO della qualità dell'aria attraverso i monitoraggi, esamina le PRESSIONI, ossia le fonti emissive di generazione dell'inquinamento, predispone gli SCENARI evolutivi di previsione, fissa gli OBIETTIVI di risanamento partendo da quelli previsti nelle normative di settore, ed infine definisce le AZIONI di risanamento.

Il presente Piano si compone dei seguenti elaborati: Quadro Conoscitivo, Relazione di Piano, VALSAT e Norme Tecniche di Attuazione.

Il Quadro conoscitivo, secondo quanto stabilito dal D.M. 261/2002 All. 3, descrive le fonti di emissione, la situazione territoriale e meteorologica di riferimento, nonché la qualità dell'aria nel territorio provinciale, così come rilevata dalla locale Rete fissa di monitoraggio e dal Laboratorio mobile. Altro elemento costitutivo del Quadro conoscitivo è la zonizzazione del territorio, così come disposta dalla Regione Emilia-Romagna e approvata dalla Provincia di Ferrara.

La zonizzazione proposta dalla Regione Emilia-Romagna, dapprima con l'emanazione delle Linee Guida per la Qualità dell'Aria e in seguito leggermente modificata con la pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 261 del 2002, prevede per il territorio della provincia di Ferrara l'individuazione di 1 zona A, 1 zona B e 1 agglomerato.

La **zonizzazione** è contenuta nella Delibera di Giunta Regionale n. 43 del 2004, è stata recepita dalla Provincia di Ferrara con **Delibera di Giunta Provinciale n. 196 del 2004**. La zonizzazione, infatti, non rappresenta un punto di arrivo, ma una proposta sulla base della quale deve essere impostato un Piano di gestione della qualità dell'aria, a breve o a lungo termine, che comprenda anche un adeguato quadro conoscitivo.

Di seguito uno stralcio della zonizzazione della provincia di Ferrara.




Fig. 3.7.1 – Stralcio della Zonizzazione della Provincia di Ferrara dal PTRQA

Le caratteristiche delle zone sono schematizzate come:

- “Zona A = territorio dove c’è il **rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme** → **PIANI E PROGRAMMI – lungo termine**;
- Agglomerati = porzione di zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme → **PIANI D’AZIONE – breve termine**;
- Zona B = territorio dove i valori della qualità dell’aria sono inferiori al valore limite → **PIANI DI MANTENIMENTO.**”

3.8. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) – PROVINCIA DI FERRARA

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è lo strumento che disciplina le attività di pianificazione della Provincia e stabilisce le linee guida per gli strumenti di pianificazione inferiore. Il **Piano Territoriale di Coordinamento per la Provincia di Ferrara (PTCP)** è stato formato nel periodo 1993-1995, dopo l'entrata in vigore della Legge n. 142/90 e come prosecuzione del processo di pianificazione d'area vasta.

Il PTCP è in vigore dal marzo 1997, in seguito ad **approvazione** della Giunta Regionale con **Delibera n. 20 del 20/01/1997**, ed è costituito da due parti integrate:

- linee di programmazione economica e territoriale e di indirizzo alla pianificazione di settore (Relazione e tav. 2),
- specifiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio in attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), specifiche contenute nelle Norme e nelle tavole dei gruppi 3, 4.n e 5.

Dal 2005 il PTCP consta anche di:

- quadro conoscitivo (QC),
- documento di Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT),

limitati ai contenuti delle varianti specifiche approvate per il nuovo Piano Provinciale per la Gestione integrata dei Rifiuti (PPGR), del Piano Provinciale per la Tutela e il Risanamento della Qualità dell'Aria (PTRQA), per il progetto di Rete Ecologica Provinciale di 1° livello (REP) per il Piano di Localizzazione della emittenza Radiotelevisiva (PLERT), per il Piano Operativo Insediamenti Commerciali (POIC) e degli ambiti produttivi di rilievo provinciale.

Con Delibera C.P. n. 32 del 29/05/2014 è stata adottata una Variante specifica al PTCP che adegua il PTCP Provinciale alla Legge Regionale n. 20/2000 per quanto riguarda l'assetto dei poli ordinatori, delle infrastrutture per la mobilità e la logistica, degli ambiti specializzati per la produzione di rilevanza sovra comunale. Tale variante inoltre individua le aree di danno prodotte dagli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante, completando il lavoro iniziato con l'atto provvisorio di individuazione di cui alla delibera di Consiglio Provinciale n. 115 del 5.11.2008. Il Piano adottato tratta infine dei principali rischi per il territorio, sismico e idraulico, fornendo le necessarie indicazioni alla pianificazione comunale e rinviando l'ulteriore dettaglio sul ciclo delle acque all'approvando nuovo PTTA Regionale.

Con delibera n. 1613 del 13 ottobre 2014 la Giunta Regionale ha formulato i propri rilievi. Il Consiglio Provinciale ha controdedotto le osservazioni pervenute con la Delibera n. 57 del 27/07/2016. Con Delibera N. 953 del 25/06/2018 la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna ha fornito espressione dell'intesa e del parere motivato in materia di VAS sulla Variante specifica al PTCP della Provincia di Ferrara. La **Variante** adeguata alle condizioni dell'Intesa e al Parere Motivato VAS è stata **approvata** con **Delibera del C.P. n. 34 del 26/09/2018**.

Di seguito viene l'analisi degli elaborati cartografici, con riferimento all'area oggetto di interesse.

Dall'esame della “Tav. 5.7 – Il sistema ambientale”, di cui di seguito è riportato uno stralcio, l'area d'interesse risulta appartenere all'Unità di Paesaggio (U.P.), con le quali sono stati definiti i paesaggi provinciali (normati dall'art. 8 delle NTA); nel caso in oggetto, l'area ricade nella U.P.6 – UNITÀ DI PAESAGGIO DELLA GRONDA. L'Unità di Paesaggio è l'insieme territoriale coerente in cui sono riconoscibili e ripetute particolari caratteristiche di aggregazione delle singole componenti paesaggistiche, morfologico-ambientali e storico-documentali.




Fig. 3.8.1 – Stralcio da Tavola 5.7 – Il sistema ambientale

Le caratteristiche paesaggistico-ambientali individuate nel PTCP per l'Unità di Paesaggio identificata sono di seguito riportate.

CARATTERISTICHE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI		UNITÀ DI PAESAGGIO n. 6 “della Gronda”
MATRICI AMBIENTALI		Ambiente agroindustriale e di bonifica
RETE IDROGRAFICA	ELEMENTI NATURALI	Fossa Bolognese; Fossa Sabbiosola
	ELEMENTI ARTIFICIALI	Bacini di bonifica di corona al Mezzano
ELEMENTI NATURALI INTERESSE DI	SITI E PAESAGGI DEGNI DI TUTELA	Paleoalveo del Primaro, tratti della strada provinciale Voghiera-Portomaggiore, paleoalveo del Sandolo e Padovetere
	PARCHI, OASI, AREE GOLENALI, FASCE BOSCHIVE	-
PRINCIPALI ELEMENTI SPECIFICI DA TUTELARE		Strade storiche: <ul style="list-style-type: none"> - tracciato della provinciale per Comacchio; - tracciato della statale 16; - tracciato della provinciale Argenta-Filo-Longastrino. Strade panoramiche: <ul style="list-style-type: none"> - tracciati sopraggine lungo il paleoalveo del Po di Primaro e del Reno; - argine Pioppa. Dossi principali:

CARATTERISTICHE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI	UNITÀ DI PAESAGGIO n. 6 “della Gronda”
	<ul style="list-style-type: none"> - paleoalveo del Padovetere molto evidente nella zona del Verginee; - paleoalveo del Po di Primaro. <p>Dossi secondari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Portomaggiore – Oasi di Bando; - Consandolo – Bando; - Argine del Mantello; - Paleoalveo del Sandolo. <p>Rete idrografica principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fossa bolognese; - Fossa Sabbiosola. <p>Zone agricole pianificate: bacini di bonifica fine-ottocenteschi e primo-novecenteschi di corona al Mezzano.</p> <p>Siti e paesaggi degni di tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paleoalveo del Primaro; - Tratti della strada provinciale Voghiera-Portomaggiore; - Paleoalveo del Sandolo.
NOTE	Questa UdP costituisce la mediazione esatta tra i caratteri della UdP n.5 e la UdP n.6.

Dall'esame della cartografia sopra riportata, e dall'analisi delle caratteristiche dell'Unità di Paesaggio di interesse, emerge che nell'area di progetto non sussistono particolari vincoli o ambiti di tutela che possano causare esclusione nella localizzazione di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, all'interno del PPGR di Ferrara, come riportato al paragrafo 3.9.

Analizzando, in particolare, quanto riportato nell'art. 11 – sistema delle aree agricole, che si riporta di seguito, emerge che non sono presenti motivi ostativi in relazione al progetto in oggetto.

Art. 11 – Sistema delle aree agricole

1. *Il sistema delle aree agricole costituisce l'elemento basilare dell'assetto territoriale della provincia di Ferrara, è puntualmente descritto nelle sue componenti nella parte quinta della Relazione di Piano, dedicata alle Unità di Paesaggio.*

2. *(P) Le indicazioni di tutela e valorizzazione delle diverse aree del sistema, aventi destinazione agricola, sono contenute nelle direttive ed indirizzi delle singole Unità di Paesaggio e devono essere rispettate da qualsiasi strumento di pianificazione e/o di programmazione subregionale. In ogni caso le determinazioni degli strumenti di pianificazione comunale o settoriale che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.*

3. *(D) Fermo restando quanto detto al comma precedente, i progetti esecutivi di realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità delle persone e delle merci debbano*

salvaguardare la funzionalità delle aziende agricole interessate e contribuire positivamente al riordino funzionale delle zone di cui al presente articolo.

Secondo quanto riportato all'art. 11 c. 2 sopra riportato, infatti, *“le determinazioni degli strumenti di pianificazione comunale o settoriale che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione”*; viene fatto quindi riferimento all'utilizzo del suolo agricolo mentre **la realizzazione dell'impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione non riguarderà il suolo agricolo presente nell'intorno del sito localizzativo prescelto e, pertanto, non verrà sottratto suolo all'utilizzazione colturale né, tantomeno, ne verrà compromessa l'efficienza. Si andrà infatti ad intervenire recuperando il complesso colonico esistente.**

In riferimento agli ambiti e agli elementi oggetto di tutela secondo quanto illustrato per l'Unità di Paesaggio n. 6 – *della Gronda*, in cui l'area d'intervento ricade secondo quanto illustrato in Fig. 3.8.1, nel sito oggetto d'intervento **non sono presenti** strade panoramiche, dossi o dune, elementi della rete idrografica principale tutelati (fossa Bolognese e fossa Sabbiosola), né strade storiche. In merito alle zone agricole pianificate, come già accennato in precedenza, l'intervento in oggetto non comporterà nessuna variazione nell'utilizzo dei terreni agricoli circostanti, ma, anzi, si andrà a recuperare la corte colonica tipica dell'architettura presente nel contesto agreste.

In riferimento a quanto riportato nella Tav. 5.7, inoltre, il PTCP non mostra, nella zona interessata dall'intervento, la presenza di invasi e alvei dei corsi d'acqua e neppure zone di tutela dei corsi d'acqua. L'art. 32 delle NTA del PTCP (*aree di vulnerabilità idrogeologica e di particolare tutela per la pianificazione comunale*) riporta al c. 1: *“Le aree non già ricadenti fra quelle individuate agli articoli precedenti che presentano particolare sensibilità alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sono inoltre individuabili tramite:*

c. distanza dai corpi d'acqua pubblici (esclusione per distanza inferiore a 150 m da rive di fiumi e 300 m da laghi);” e al successivo c. 2: *“Nelle aree ricadenti nel precedente comma non possono essere realizzati nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti”*. Si segnala che in direzione est rispetto al sito d'intervento, oltre via Bandissolo, è presente il condotto Forcello, che ricade nell'elenco dei corsi d'acqua pubblici di rilevanza paesaggistica (fonte: [Corsi d'acqua pubblici di rilevanza paesaggistica — E-R \(regione.emilia-romagna.it\)](#)) **ma che, al contempo, non ricade nell'elenco delle acque interne della Regione Emilia-Romagna** (fonte: [Emilia Romagna acque interne \(fiumi.com\)](#)) non risultando quindi soggetto al vincolo di cui all'art.32 c). Per tale vincolo è già stata richiesta l'autorizzazione paesaggistica (vedi relazione paesaggistica) per l'ottenimento della Autorizzazione Unica. Nel caso di specie, infatti, non opera la preclusione prevista dall'art. 32 PTCP che fa espresso riferimento alle distanze minime da fiumi (150 m) e laghi (300 m), mentre lo Scolo Forcello dai registri regionali risulta essere uno “scolo meccanico canale artificiale”.

Considerando inoltre i criteri escludenti per la realizzazione di impianti per la gestione di rifiuti, il PRRB regionale, come illustrato, illustra, in riferimento al PTPR, le zone, i sistemi e gli elementi che non permettono la realizzazione dei suddetti impianti. Fra questi figurano le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini

e corsi d'acqua (art. 17 del PTPR). Osservando la cartografia di piano, riportata in Fig. 3.2.1, nell'area d'intervento non sono presenti corsi d'acqua ricadenti in tale classificazione.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, quindi, la presenza del condotto Forcello non risulta essere un vincolo alla realizzazione dell'impianto di recupero fanghi in quanto non classificato come “fiume”. Risulta invece necessaria l'autorizzazione paesaggistica connessa alla presenza del suddetto bene tutelato.

Dalla cartografia della Rete Ecologica Provinciale si osserva come nell'area di progetto non siano presenti elementi della rete ecologica.




Fig. 3.8.2 – Stralcio da Tavola 5.1.7 – Il sistema ambientale. Assetto della rete ecologica provinciale

Di seguito si riporta uno stralcio della planimetria di Tavola 5.2.7 – Ambiti con limitazioni d'uso, da cui è visibile come l'area sia interessata dalla presenza di una rete ad altissima tensione che attraversa il sito ad ovest.




Fig. 3.8.3 – Stralcio da Tavola 5.2.7 – Ambiti con limitazioni d'uso




Fig. 3.8.4 – Stralcio Tav. 2.1 “Infrastrutture per la mobilità”

Osservando quanto rappresentato nella tavola *Infrastrutture per la mobilità* del PTCP di Ferrara, si nota che il sito d'interesse ricade lungo una strada comunale. **Gli elementi della mobilità sono stati quindi oggetto di accurati approfondimenti ma non riportano condizioni escludenti.**

In merito agli approfondimenti richiesti dalla Provincia di Ferrara relativamente al sistema delle infrastrutture (titolo IV delle norme di piano), alle criticità legate all'aumento di traffico, alle caratteristiche di via Bonacciola, agli interventi migliorativi proposti e alla valutazione di alternative per la collocazione dell'impianto in oggetto, si ricorda che l'area in progetto è stata dichiarata idonea quale sede per l'attività di stoccaggio fanghi di depurazione (v. procedimento di *Screening* conclusosi con esonero da ulteriore procedimento di VIA – D.G.P. n. 238 del 05/08/2008) e per tale motivo acquisita nella disponibilità del Proponente. Nella delibera appena richiamata, infatti, si legge “[...] dal punto di vista programmatico il progetto non risulta in contrasto con gli strumenti programmatori e pianificatori di ordine sovracomunale (PTCP, PPGR)”.

In riferimento alle norme presenti nel titolo IV delle NTA del PTCP, si fa presente che gli interventi in progetto relativi alla viabilità da e per l'impianto, considerando il territorio coinvolto, sono volti al *mantenimento e alla valorizzazione della morfologia insediativa complessa, reticolare e policentrica*, così come indicato nell'art. 28 bis, c. 1 lett. a) delle NTA.




Fig. 3.8.5 – Stralcio Tav. 4.7 “Il sistema forestale e boschivo”

In merito al sistema forestale e boschivo (normato dall'art. 10 della norma tecnica del PTCP), la cui tavola è riportata in Fig. 3.8.5, si segnala che nell'area d'intervento e nel suo intorno non sono presenti aree di questa tipologia.




Fig. 3.8.6 – Stralcio Tav. QC2 “Ambiti specializzati per attività produttive”




Fig. 3.8.7 – Stralcio Tav. 2.3 “Poli funzionali”

Il sito in cui si intende intervenire non ricade all'interno degli ambiti specializzati per attività produttive esistenti e di nuova previsione, così come non sono presenti ambiti specializzati per attività produttive con potenzialità sovra comunale, ambiti per attività produttive comunali di riorganizzazione e ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale (normati dagli artt. da 39 a 43 delle NTA del PTCP). Si sottolinea tuttavia che la SQUEA del PUG indica, tra gli obiettivi da perseguire nell'Unità di Paesaggio n. 6, la promozione di interventi che favoriscono il riuso e il recupero dei fabbricati le cui funzioni, non più connesse all'attività agricola, sono comunque compatibili con la tipologia dell'immobile. Il PUG, infatti, definisce la destinazione d'uso della zona in funzione delle finalità che il proponente prefigge, ovvero in funzione della ipotetica redditività dell'investimento. Difatti, se l'attività non presenta fini di lucro, l'impianto è classificato “G9 - Impianti per l'ambiente” (piattaforme di stoccaggio, piattaforme ecologiche, impianti trattamento e smaltimento rifiuti e simili) mentre, se il proponente prevede di renderla economicamente proficua, lo stesso intervento viene classificato come uso produttivo declinato a “C1 - attività manifatturiera”. Secondo quanto previsto nel R.E., le attività dell'uso “g9”, già contemplate nel PUG, rientrano nella destinazione d'uso urbanistica “C) FUNZIONI PRODUTTIVE - c1. Attività manifatturiere” qualora il soggetto proponente, come nella fattispecie, sia operatore privato con finalità di profitto. In tale ottica, il procedimento delineato dall'art. 208 del Codice dell'Ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) formulazione in gran parte analoga al previgente art. 27 D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinava la specifica fattispecie in epoca immediatamente antecedente, prevede che il provvedimento autorizzatorio unico per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. Inoltre, la disposizione prevede che “entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni

e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”

In perfetta sintonia con la ratio che anima l'istituto giuridico della conferenza di servizi - quale modello procedimentale di semplificazione - l'autorizzazione unica ambientale è idonea a spiegare direttamente effetti sulla pianificazione territoriale, costituendo di per sé una variante puntuale che non abbisogna di alcuna manifestazione di assenso da parte degli organi in via ordinaria competenti per la pianificazione. Per cui, il Comune pur conservando il diritto di partecipazione procedimentale in seno alla conferenza dei servizi nella quale far valere la propria posizione non può pregiudicare per le sole ragioni legate al “governo del territorio” l'esito positivo del procedimento ambientale. In altri termini, la legge prevede *per tabulas* la prevalenza dell'interesse ambientale, rispetto al potere di pianificazione di competenza comunale che, in un'ottica di ponderazione tra interessi, appare soccombente. Da ultimo, infatti, l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Campano nel riconoscere la natura di variante allo strumento urbanistico ha statuito altresì che **“resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell'impianto autorizzato, senza necessità di attivare previamente la complessa procedura dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore (cfr.: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 01/04/2015, n. 1883)”**.

La destinazione urbanistica produttiva, derivante dall'autorizzazione art. 208 del D.Lgs. 152/06, farà quindi rientrare il sito d'intervento in quelli classificati come ambiti produttivi.

In merito a quanto previsto per gli ambiti produttivi (art. da 39 delle NTA del PTCP), il progetto in oggetto presume la realizzazione di opere volte a:

- riduzione degli impatti sulla qualità delle acque sotterranee e superficiali derivanti dallo scolo delle acque meteoriche di dilavamento come previsto dalle DGR n. 286/2005 “*Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne*” e DGR n. 1860/2006 “*Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia*”;
- previsione di strumenti e interventi finalizzati al risparmio idrico (impianto di lavaggio ruote a circuito chiuso con ricircolo delle acque);
- predisposizione di opportune valutazioni di compatibilità idraulica e alla previsione di sistemi atti a garantire l'invarianza idraulica.

Dagli elaborati ***cartografici inerenti il rischio sismico*** contenuti all'interno del Quadro Conoscitivo del PTCP (Q.C.0.4 – Carta provinciale della geologia di superficie, Q.C.0.5 – Carta provinciale delle aree suscettibili di effetti locali, Q.C.0.6 – Carta provinciale del fattore di amplificazione, Q.C.0.7 – Carta provinciale del rischio cedimenti, Q.C.0.8 – Carta provinciale delle indagini e dell'indice del potenziale di liquefazione e Q.C.0.9 – Carta provinciale delle aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione) si riporta quanto rilevato per l'area d'interesse.




Fig. 3.8.8 – Stralcio da Tavola Q.C.0.6 – Carta provinciale del fattore di amplificazione




Fig. 3.8.9 – Stralcio da Tavola Q.C.0.7 - Carta provinciale del rischio cedimenti




Fig. 3.8.10 – Stralcio da Tavola Q.C.0.9.7 - Carta provinciale delle aree suscettibili di effetti locali con indagini e indice del potenziale di liquefazione




Fig. 3.8.11 – Stralcio da Tav. 3.7 – Carta di zonizzazione sismica di primo livello

Di seguito si riportano gli stralci di Allegato 1 “Localizzazione delle aree produttive rispetto alla Rete Natura 2000” e di Allegato 2 “localizzazione delle aree produttive rispetto alla Rete Ecologica Provinciale”.




Fig. 3.8.12 – Stralcio da Allegato 1 – Localizzazione delle aree produttive rispetto alla Rete Natura 2000

Emerge la vicinanza dell'area con i seguenti siti della Rete Natura 2000:

- Sito ZPS IT 4060008 “Valle del Mezzano” alla distanza di circa 5.100 metri ad est;
- Sito ZPS IT 4060017 “Po di Primaro e Bacini di Traghetto” alla distanza di circa 4.900 metri a sud-ovest.

Per maggiori dettagli sulla Rete Natura 2000 si rimanda al paragrafo 3.11. Rispetto alla Rete Ecologica Provinciale invece, si osserva l'assenza di elementi della REP nell'area di progetto.




Fig. 3.8.13 – Stralcio da Allegato 1 – Localizzazione delle aree produttive rispetto alla Rete Ecologica Provinciale

Dall'analisi sopra riportata si ritiene che il progetto sia conforme al PTCP di Ferrara, non essendo presenti nell'area elementi di vincolo di carattere ostativo all'impianto.

3.9. PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PPGR) – PROVINCIA DI FERRARA

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) è lo strumento di pianificazione redatto e approvato dall'amministrazione provinciale che recepisce i contenuti, gli indirizzi e gli obiettivi del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (ai sensi del D.Lgs. 22/97, della L.R. 3/99 e della L.R. 20/00). In particolare, il PPGR ha le seguenti finalità:

- individuazione del sistema degli obiettivi;
- formazione del quadro conoscitivo;
- individuazione delle azioni idonee al raggiungimento degli obiettivi individuati;
- regolamentazione degli interventi e la programmazione della loro attuazione;
- monitoraggio dell'attuazione del piano e gli effetti sul territorio dell'attuazione delle previsioni di piano.

La Provincia di Ferrara, con **atto di Consiglio Provinciale n. 48/20422 dell'01/04/2009**, ha deliberato, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 28/1/2003 n. 1, la verifica e l'adeguamento normativo del Piano provinciale di gestione dei rifiuti (PPGR) già precedentemente approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 100 del 27/10/2004, approvando i documenti di seguito indicati e allegati quale parte integrante:

- Quadro conoscitivo - allegato A;
- Relazione Generale - allegato B;
- Cartografia - allegato C;
- Norme di Attuazione - allegato D;
- Valutazione Ambientale – allegato E;
- Piano RUB – allegato F;
- Piano rifiuti portuali – allegato G.

L'aggiornamento del PPGR non prevede nuovi impianti o ampliamenti di quelli esistenti e non individua, inoltre, nuove aree per la localizzazione di impianti o delocalizzazione di quelli esistenti.

L'analisi degli scenari del sistema integrato fa, infatti, riferimento ad impianti già operativi, sulla base delle previsioni del PPGR, in cui le ipotesi di utilizzo tengono conto delle potenzialità autorizzate.

Dall'analisi degli elaborati cartografici presenti in allegato C emerge che l'area di progetto sia classificata come idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Infatti, tale piano recepisce i vincoli derivanti dal PTCP; non essendo presenti particolari vincoli o ambiti di tutela nell'area, l'area di interesse viene classificata come idonea.

Di seguito uno stralcio di “Allegato C/1 – Tavola 7– Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, in attività e previsti, sulla base della rappresentazione delle aree non idonee”.




Fig. 3.9.1 – Stralcio da Allegato C/1 Tavola 7 – Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, in attività e previsti, sulla base della rappresentazione delle aree non idonee

Il PPGR infine assume come limite di insediamento le aree dichiarate non idonee dal PTCP sulla base della tabella che segue.

Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento/trattamento di rifiuti	Scenario	Note
Aspetti territoriali art. 9- gli ambiti di paesaggio notevole art. 10- sistema forestale e boschivo; art. 13- zone di riqualificazione della costa e dell'arenile; art. 14 - zone di salvaguardia della morfologia costiera; art. 15 - zone di tutela della costa e dell'arenile; art. 17 - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua; art. 18 - invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua; art. 19 - le zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale; art. 20 - i dossi e le dune; art. 21 (comma 2 lettere a – b1) - zone ad elementi di interesse storico - archeologico; art. 23- zone di interesse storico testimoniale; art. 25 - Zone di tutela naturalistica; art. 26 - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (ad esclusione delle terre di lavaggio provenienti da zuccherifici);	esclusione	Carta di sintesi dei vincoli del PTCP

Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento/trattamento di rifiuti	Scenario	Note
<i>art. 28- progetti di valorizzazione territoriale ed "aree studio".</i>		
Protezione di aree di alto pregio		
<i>Misure di salvaguardia per le aree protette: Parco del Delta del Po Aree umide di RAMSAR SIC e ZPS</i>	esclusione	Confini del Parco del Delta del Po, delle zone RAMSAR e dei SIC E ZPS
Protezione delle risorse idriche		
<i>distanza da punti di approvvigionamento di acque ad uso potabile</i>	<i>esclusione nelle fasce di rispetto di 200 m</i>	
<i>vulnerabilità idrogeologica intrinseca</i>	<i>Esclusione delle aree vulnerabili</i>	Carta della valutazione della vulnerabilità
<i>distanza da corpi d'acqua pubblici</i>	<i>esclusione per distanza inferiore a 150 m da rive fiumi e 300 m da laghi</i>	
<i>Tutela delle aree di pertinenza dei c.i.</i>	<i>esclusione nelle fasce di almeno 10 m</i>	
Tutela dei dissesti e calamità		
<i>aree esondabili</i>	<i>esclusione in aree esondabili fascia A, B</i>	<i>Piani di Bacino Po, Delta Po e Reno</i>

Come già è emerso dall'analisi del PTCP, riportata al paragrafo 3.8, questo non dispone, per l'area di interesse, elementi di vincolo di carattere ostativo all'impianto.

Secondo quanto previsto al Cap. 5, la localizzazione di nuovi impianti non può essere compresa nelle aree "Non idonee" riportate nell'elaborato cartografico del PPGR. Tali aree non idonee sono individuate dal PTCP. Inoltre, per la localizzazione della tipologia dell'impianto a tecnologia complessa, in via prioritaria, sono favorite le aree con destinazione urbanistica a vocazione industriale o similari; ciò nonostante, per gli impianti di compostaggio, la localizzazione di impianti che insistono in ambito ad alta vocazione produttiva agricola è favorita rispetto a quelle con tipicità colturali. L'inserimento in ambito rurale è subordinato a parere di compatibilità ambientale espresso dal Comune e dalla Provincia competente.

Nelle valutazioni relative all'inserimento di un nuovo impianto, è considerato fattore preferenziale la localizzazione in area industriale dismessa o in area degradata da bonificare perché consente di riutilizzare siti destinati a progressivo degrado.

La tabella di seguito riportata riassume gli aspetti di cui si è tenuto conto sia per la scelta dell'ubicazione che della scelta degli standard tecnici-ambientali dell'intervento proposto, sia per i fattori penalizzanti che per quelli preferenziali.

Tabella di sintesi

Aspetti urbanistici		
<i>aree industriali e servizi tecnologici (eccetto per impianti di compostaggio)</i>	M/m	esclusione altre destinazioni d'uso
Protezione della popolazione dalle molestie		
<i>distanza dalle aree residenziali</i>	M/m	esclusione aree a distanza inferiore a 200 m penalizzante per aree comprese in una distanza tra 200 e 500 m
Caratteristiche meteorologiche		
<i>calma di vento, stabilità atmosferica</i>	m	penalizzante per aree con condizioni sfavorevoli alla dispersione di inquinanti
Aspetti logistici		
<i>vicinanza alle aree di maggior produzione dei rifiuti</i>	M/m	preferenziale per aree baricentriche rispetto al bacino di produzione
<i>dotazione di infrastrutture</i>	m	preferenziale per aree dotate di buona accessibilità
<i>distanza da infrastrutture</i>	m	penalizzante per aree che ricadono in fasce di rispetto
Protezione di beni ambientali, paesaggistici, artistici, archeologici, storici, paleontologici		
<i>visibilità da aree di pregio</i>	m	penalizzante per aree con intrusione visiva in aree tutelate
Controlli ambientali		
<i>reti di monitoraggio</i>	M/m	preferenziale
Presenza di fattori di degrado		
<i>aree industriali dismesse</i>	m	preferenziale

Secondo quanto riportato agli art. 5.3 e 5.4, l'insediamento di nuovi impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi deve essere previsto in ambiti specializzati per attività produttive e in aree ecologicamente attrezzate, così come definite ai sensi della L.R. 20/2000 oppure in aree produttive esistenti. Tale localizzazione può essere derogata e individuata in area differente per specifiche attività che risultano connesse al recupero di frazioni organiche o a recupero di inerti.

All'interno del PPGR di Ferrara viene trattata la gestione dei Rifiuti Speciali; in particolare, per il caso in esame, al paragrafo 2.3 “Centri di stoccaggio per l'utilizzo in agricoltura dei fanghi civili” si tratta il problema dell'impiego come fertilizzanti di fanghi prodotti dai processi di depurazione. Si riporta quanto segue:

“...

La Regione Emilia-Romagna, con la deliberazione di G.R. n. 2773 del 30.12.2004 “Primi indirizzi alle Province per la gestione l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”, come modificata con la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 285, ha provveduto a:

a) la valutazione preventiva di pericolosità dei fanghi di depurazione da destinare all'utilizzazione agricola.

Tale prescrizione, in capo al produttore dei fanghi prevede l'esecuzione di protocolli analitici predefiniti con la determinazione, oltre che dei metalli pesanti, anche di alcuni composti organici persistenti pericolosi che ragionevolmente possono essere utilizzati allo scopo, sulla base delle risultanze della letteratura scientifica europea ed internazionale (ad esempio i bifenili policlorurati - PCB, gli idrocarburi policiclici aromatici - IPA, i

composti organici alogenati - AOX). Con tale prescrizione, oltre a dare concreta attuazione al principio comunitario di precauzione in ragione di ragionevoli rischi che la stessa Commissione Europea attraverso la documentazione scientifica di settore ha individuato nelle operazioni di recupero, si verifica in concreto la condizione di non pericolosità dei fanghi prevista dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 99/92. Detta condizione è legata alla oggettiva possibilità che le sostanze pericolose derivanti dalle diverse attività umane e dai settori produttivi siano scaricate nelle reti fognarie e si accumulano, pertanto, nei fanghi di depurazione prodotti dagli impianti trattamento delle acque reflue urbane;

b) il divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura nelle stagioni autunno - inverno, di norma nel periodo 1 novembre fine febbraio.

In ragione delle proprietà fertilizzanti dei fanghi legate al loro contenuto in elementi nutritivi, in particolare dell'azoto in buona parte in forma disponibile per le colture, detta limitazione si giustifica con la necessità di limitare le perdite di azoto dal suolo all'ambiente (acque superficiali e sotterranee). A tal fine è opportuno distribuire il fango in tempi prossimi alla presenza di una coltura in grado di assorbirlo e su terreni con un contenuto di acqua non eccedente la loro capacità di ritenzione. Tale criterio peraltro è ribadito dal Codice di buona pratica agricola di cui al D.M. 19 aprile 1999, più volte richiamato.

E con la deliberazione G.R. n. 1801/2005 ha provveduto ad integrare le misure previste per la gestione dei fanghi civili in agricoltura, al fine di:

-fornire indicazioni circa la tempistica dei programmi di adeguamento dei sistemi di stoccaggio dei fanghi definiti dai soggetti utilizzatori;

-dettare specifiche disposizioni, in merito alla gestione ed alla modalità di utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dal comparto agro-alimentare;

-fornire criteri applicativi e procedure circa l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione prodotti dagli impianti di depurazione della acque di scarico che operano anche trattamento dei rifiuti.

Al fine della corretta gestione dei fanghi la Regione obbliga la realizzazione di centri di stoccaggio, che andranno localizzati in conformità con i piani territoriali vigenti".

Con DGR n. 326 del 4 marzo 2019 sono state apportate modifiche alle deliberazioni n. 2773/04 e 1801/2005 per il conseguimento delle seguenti finalità:

- dettare disposizioni per il recepimento ed il coordinamento delle disposizioni regionali con la recente disciplina nazionale in materia di fanghi;
- fornire indicazioni per gli operatori del settore e le autorità di controllo;
- salvaguardare la qualità dei suoli ad uso agricolo nel territorio regionale.

Dall'analisi sopra riportata si ritiene che il progetto sia conforme al PPGR di Ferrara, identificando l'area quale idonea alla localizzazione di impianti di recupero dei rifiuti.

3.10. PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) – UNIONE VALLI E DELIZIE

Lo strumento urbanistico comunale vigente (PUG) è stato approvato in forma associata dall'Unione delle Valli e Delizie con delibera di C.U. n. 36 del 29/09/2022.

La Valsat pone tra gli obiettivi relativi al programma di sviluppo del territorio rurale le seguenti finalità da perseguire:

- Il potenziamento delle aziende agricole mediante promozione e adozione di tecnologie innovative e loro gestione in modo sostenibile;
- L'abbattimento delle emissioni di carbonio;
- Lo sviluppo economico delle aree rurali.

Il Quadro Conoscitivo Diagnostico evidenzia i caratteri morfologici e gli scenari legati alla pianificazione del contesto territoriale in cui è inclusa l'area d'intervento. Il lotto in progetto è contestualizzato nell'U.d.P. n° 6 “della Gronda” senza tuttavia rientrare tra gli elementi specifici da tutelare. Tuttavia l'area rientra parzialmente nella fascia di rispetto dei 150 m del corso d'acqua “Forcello” (rilevante ai fini della tutela del paesaggio) che appartiene a quelle che il *Town and Country Planning Association* definisce come infrastrutture “blu”.

Osservando quanto riportato nella Tav. “Carta dell'uso del suolo” del PUG si nota come l'area oggetto d'intervento sia classificata come *insediamenti agro-zootecnici con spazi annessi* mentre il terreno circostante è ad uso *seminativo semplice*.




Fig. 3.10.1 – Stralcio Elab. QCD_1.1_1 “Carta dell'uso del suolo” e individuazione area d'intervento (in rosso)

La SQUEA prevede che per gli interventi inclusi in elenco al comma 5, lettera g) dell'art. 6 (edifici demoliti) oppure nel comma 5 lettera e) dell'art. 36 (edifici dismessi) della L.R. 24/2017, sia ammissibile, nell'ambito della medesima proprietà rurale, la ricostruzione con la possibilità di recupero di superfici di edifici non più funzionali all'attività agricola.

La SQUEA pone alla base di qualunque intervento di trasformazione di aree, siano esse esistenti che nuove, la verifica della sostenibilità ambientale rispondendo ai requisiti elencati nell'articolo stesso (articolo 4.12 e 5.3).

Le NTA disciplinano l'attuazione degli interventi edilizi diretti individuando usi, funzioni, tipi di intervento, tutela dei fabbricati e dotazioni richieste per gli ambiti territoriali, facendo espresso riferimento alle tavole di vincolo. Sono, inoltre, indicati i criteri tipologici e morfologici per i nuovi fabbricati da realizzarsi nel territorio agreste.

L'Art. 5.3 fa riferimento agli interventi da attuarsi su edifici esistenti sottoposti a tutela, ammettendo attività connesse alla MO, MS, RS, RC e RE nei limiti e con le modalità definite dal vincolo di tutela assegnato. E' consentito il CD per edifici con tipologia abitativa e promiscua (casa-stalla-fienile) verso gli usi a1, a2, b1, b2, b5, c5, d1, d3, f5, g1, g5, g6, g10 ed e1.

L'Art. 5.5 regola la qualificazione edilizia e il cambio d'uso per edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela. Le attività previste sono MO, MS, RC e D. La RE è consentita solo senza aumento di VT. Il CD dall'attuale uso zootecnico f1 (ex d4) e f2 (ex d5) ammette quale destinazione finale gli usi f1, f2, f3, f5, f6, f7 e c4.

L'art. 5.12 ammette, in relazione all'uso g9 - impianti per l'ambiente (piattaforme di stoccaggio, piattaforme ecologiche, imp. trattamento e smaltimento rifiuti e similari), che le attività di natura conservativa (MO, MS, RC e RE) si attuino tramite interventi diretti mentre per le NC è prevista l'attivazione della procedura prevista per le opere pubbliche o di interesse pubblico. Secondo quanto previsto nel R.E. le attività dell'uso “g9”, già contemplate nel PUG, rientrano nella destinazione d'uso urbanistica “C) FUNZIONI PRODUTTIVE - c1. Attività manifatturiere” qualora il soggetto proponente, come nella fattispecie, sia operatore privato con finalità di profitto. Si rende pertanto necessaria la modifica da apportare alle prescrizioni urbanistiche concernenti l'area interessata dall'intervento per prevedere l'assegnazione dell'uso c1 al lotto interessato, tenuto conto che la destinazione proposta è conforme alle disposizioni della normativa di pianificazione.

L'area non è attualmente ricompresa in zona oggetto di procedimenti attuativi di trasformazione urbanistica ed è classificata fuori dalla quota di consumo del suolo prevista nell'Art. 6 comma 1 della L.R. 24/2017.



Fig. 3.10.3 - Stralcio Tav. 2 “Valorizzazione ambientale ed economica del territorio rurale” e individuazione area d'intervento (in rosso)

Analizzando quanto presente nella *Carta di impatto/rischio archeologico* (Elab. VIN_2.3) si nota la presenza della segnalazione archeologica n. 067 in direzione nord-est rispetto al sito d'interesse.




Fig. 3.10.4 – Stralcio Elab. VIN_2.3 “Carta di impatto/rischio archeologico – Portomaggiore” e individuazione area d'intervento (in rosso)

La Tavola e Scheda dei Vincoli riporta in Tav. VIN. 1-6 che il sito è interessato parzialmente dalla fascia di rispetto di “Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde” per l'ampiezza di 150 m per lato, quindi l'intervento

risulta sottoposto al vincolo della Parte III, Titolo I° del D.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) – Art. 142 comma 1 Lettera “C”.

Un'altra parte del lotto è invece compresa nella “fascia di rispetto degli elettrodotti” vista la prossimità dell'elettrodotto n° 351 “Ferrara Focomorto – Ravenna Canala”. Il vincolo prevede la verifica della “dpa” che consentirà di individuare la corretta distanza da adottare ai fini della tutela della salute del personale impiegato, limitandone la permanenza nelle aree sottese.

Nel medesimo elaborato si evince che sui fabbricati componenti la corte colonica vige un differente regime di tutela. Il fabbricato contenente l'abitazione con annessa stalla e fienile è individuato tra quelli di interesse storico testimoniale e salvaguardato applicando due categorie di tutela differenti; tutela 2.2 (Restauro e risanamento conservativo di Tipo B) per la parte relativa all'abitazione e tutela 2.4 (Rifunionalizzazione) per la porzione adibita a stalla-fienile. L'intervento consentito prevede il recupero dell'immobile residenziale, valorizzando le valenze architettoniche presenti e consentendo al contempo l'adeguamento del fabbricato alle sopraggiunte necessità nel rispetto della preesistenza e il riassetto, anche distributivo, dei locali interni nel corpo di fabbrica dei servizi, conservandone i caratteri morfologici e tipologici presenti alla lettura architettonica dei prospetti. I fabbricati di più recente edificazione sono, invece, privi di tutela in quanto mancanti di valore architettonico.

La corte, prospiciente la viabilità comunale, è anche interessata dal nastro di rispetto stradale di via Portoni Bandissolo. La stessa, secondo quanto previsto nel D.lgs n° 285/1992 e s.m.i. è classificata come strada extraurbana locale di Tipo “F”.




Fig. 3.10.5 – Stralcio Elab. VIN_tav.1.6 “Tutele e vincoli ambientali e paesaggistici” e individuazione area d'intervento (in rosso)

Per ciò che riguarda la disciplina degli interventi diretti nel territorio rurale, l'area oggetto d'intervento è stata classificata come *territorio agricolo ad alta vocazione produttiva* rimandando alle norme del Titolo V la disciplina degli interventi consentiti e ammessi nell'ambito rurale (Art. 5.1). Secondo quanto riportato all'Art. 5.2 le disposizioni da adottare per gli interventi di riuso e recupero di edifici esistenti sono contenute nell'Art. 5.3 e 5.5, mentre per gli interventi relativi all'uso g9 (impianti per l'ambiente) si rimanda all'Art. 5.12.



Fig. 3.9.7 – Stralcio Tav_6.1 “Disciplina degli interventi diretti nel territorio rurale” e individuazione area d'intervento (in rosso)

Considerando la sintesi dell'analisi delle strategie e degli obiettivi del PUG elaborata dall'Ing. Alice Savi, redattrice della Relazione di conformità Urbanistica dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ossia “[...] *in esito alle strategie ed agli obbiettivi del PUG sopra richiamati, l'intervento in argomento comporta variante al PUG rispetto alle seguenti tematiche:*

- *l'insediamento ex-novo di attività produttive secondarie in territorio rurale, ad uso c1 (attività manifatturiere), non ammesso in territorio rurale;*
- *cambio di destinazione d'uso verso uso produttivo non ammesso per un edificio in territorio rurale con tutela storico-testimoniale di categoria 2.2 e 2.4;*
- *nuova costruzione non ammessa in territorio rurale se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo;*
- *per le modifiche prospettate di allargamento della careggiata di via Bonacciola e la realizzazione di piazzole per l'incrocio dei veicoli, deve essere dichiarata la pubblica utilità dell'opera e apposto il vincolo preordinato all'esproprio.”,*

per i primi tre punti dell'elenco puntato, il rilascio dell'autorizzazione art. 208 del D.Lgs. 152/06 prevederà che il provvedimento autorizzatorio unico per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti “*sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori*”. Inoltre, la disposizione prevede che “*entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,*

pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”

In perfetta sintonia con la *ratio* che anima l'istituto giuridico della conferenza di servizi - quale modello procedimentale di semplificazione - l'autorizzazione unica ambientale è idonea a spiegare direttamente effetti sulla pianificazione territoriale, costituendo di per sé una variante puntuale che non abbisogna di alcuna manifestazione di assenso da parte degli organi in via ordinaria competenti per la pianificazione. Per cui, il Comune pur conservando il diritto di partecipazione procedimentale in seno alla conferenza dei servizi nella quale far valere la propria posizione non può pregiudicare per le sole ragioni legate al “governo del territorio” l'esito positivo del procedimento ambientale. In altri termini, la legge prevede per tabulas la prevalenza dell'interesse ambientale, rispetto al potere di pianificazione di competenza comunale che in un'ottica di ponderazione tra interessi appare soccombente. Da ultimo, infatti, l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Campano nel riconoscere la natura di variante allo strumento urbanistico ha statuito altresì che “**resta automaticamente variato** in senso conforme alla destinazione dell'impianto autorizzato, senza necessità di attivare previamente la complessa procedura dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore (cfr.: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 01/04/2015, n. 1883)”.

Per ciò che riguarda l'ultimo punto, invece, in accordo con quanto comunicato, verrà dichiarata la pubblica utilità dell'opera e sarà apposto il vincolo preordinato all'esproprio.

3.11. RETE NATURA 2000 (VINCOLI NATURALISTICI IN RELAZIONE A SIC E ZPS)

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

Questa Direttiva prevede di adottare misure volte a garantire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Gli allegati della Direttiva riportano liste di habitat e specie animali e vegetali per le quali si prevedono diverse azioni di conservazione e diversi gradi di tutela.

- *Allegato I:* Habitat naturali di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
- *Allegato II:* Specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione.
- *Allegato III:* Criteri di selezione dei siti che presentano caratteristiche idonee per essere designati zone speciali di conservazione.
- *Allegato IV:* Specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede una protezione rigorosa.

Questi allegati sono stati modificati ed aggiornati dalla successiva Direttiva 97/62/CE.

In base agli elenchi degli allegati sono stati individuati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) destinati a divenire, a seguito della loro elezione da parte dell'Unione Europea, le ZSC che costituiranno l'insieme di aree della Rete Natura 2000, rete per la conservazione del patrimonio naturale europeo.

L'applicazione in Italia di questa Direttiva è affidata al D.P.R. 357/97, modificato con D.P.R. n. 120/03. Il decreto trova applicazione a livello regionale nella legge regionale n. 7/04.

L'elenco ufficiale dei SIC è riportato dal D.M. 03/04/2000 n. 65, come modificato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione del Consiglio regionale n. 1242 del 15 luglio 2002, con aggiunta di quattro nuovi SIC in provincia di Ravenna.

Lo scopo della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" è la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea; essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento e si applica agli Uccelli stessi, alle loro uova, nidi ed habitat.

Gli allegati della Direttiva riportano liste di Uccelli aventi diversi gradi di tutela o di possibilità di sfruttamento da parte dell'uomo.

- *Allegato I*: Specie di uccelli che necessitano di protezione e i cui siti di presenza richiedono l'istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS).
- *Allegato II/1*: Specie che possono essere oggetto di prelievo.
- *Allegato II/2*: Specie che possono essere oggetto di prelievo soltanto in alcuni dei paesi membri.
- *Allegato III/1*: Specie cacciabili, trasportabili, detenibili e commerciabili.
- *Allegato III/2*: Specie cacciabili, trasportabili, detenibili e commerciabili nei paesi membri che ne facciano richiesta all'Unione Europea.

Questi allegati sono stati modificati ed aggiornati dalle successive Direttive 85/411/CEE, 91/244/CEE, 97/49/CE.

L'applicazione in Italia di questa Direttiva è affidata alla L. 157/92 e al D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, così come modificato con D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003. Il decreto trova applicazione a livello regionale nella legge regionale n. 7/04.

L'elenco delle ZPS è riportato dal D.M. n. 65 del 3 aprile 2000, come modificato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione del Consiglio regionale n. 1816 del 22 settembre 2003, con aggiunta di sette nuove ZPS in provincia di Ravenna.

Le direttive 79/409/CEE “Uccelli-Conservazione degli uccelli selvatici” e 92/43/CEE “Habitat-Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” prevedono, al fine di tutelare una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari specificatamente indicati, che gli Stati Membri debbano classificare in zone particolari come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica definita “Rete Natura 2000”.

La Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna è costituita da 127 aree diverse per un totale di circa 236.500 ettari: i SIC risultano essere 113, mentre le ZPS sono 61 (va tenuto in considerazione che SIC e ZPS in parte coincidono); nella seguente figura è riportato uno stralcio della mappa dei siti includente l'area di interesse.

Con la Delibera 710 del 16 maggio 2016 “Sospensione delle misure regolamentari in ambito agricolo contenute nelle Misure di Conservazione sito specifiche e nei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)” la Regione Emilia-Romagna ha sospeso, sino al 31 dicembre di quest'anno, le Misure di conservazione di tipo regolamentare relative al settore agricolo in tutti i siti Natura 2000, che presentano al loro interno habitat preziosi e tutelati a livello europeo.




Fig. 3.11.1 – Stralcio della mappa dei Siti di Natura 2000 (SIC e ZPS) includente l'area di interesse

Dalla planimetria sopra riportata si osserva la vicinanza dell'area con i seguenti siti della Rete Natura 2000:

- Sito ZPS IT 4060008 “Valle del Mezzano” alla distanza di circa 5.100 metri ad est;
- Sito ZPS IT 4060017 “Po di Primaro e Bacini di Traghetto” alla distanza di circa 4.900 metri a sud-ovest.

Di seguito si riporta una descrizione e le principali caratteristiche dei due siti ubicati in prossimità dell'area.

Il sito ZPS IT 4060008 “Valle del Mezzano” è costituito principalmente dalla ex Valle del Mezzano, prosciugata definitivamente negli anni '60; oltre a questa grande ex valle salmastra il sito include alcune aree contigue con ampi canali e zone umide relitte (Bacino di Bando, Anse di S. Camillo, Vallette di Ostellato), parte della bonifica di Argenta e del Mantello realizzate negli anni '30, la bonifica di Casso Madonna e un tratto del fiume Reno in corrispondenza della foce del torrente Senio. Risultato di grandi opere di bonifica, il territorio è parcellizzato per coltivazioni ad ampio raggio con unità colturali di grandi dimensioni e colonizzato da singoli insediamenti rurali privi di strutture residenziali. È l'area a più bassa densità abitativa d'Italia. Il sito infatti non è urbanizzato, ma caratterizzato prevalentemente da estesi seminativi inframezzati da una fitta rete di canali,

scoli, fossati, filari e fasce frangivento. Su circa 300 ettari, localizzati principalmente nel Mezzano, sono stati ripristinati negli anni '90 stagni, prati umidi e praterie arbustate attraverso l'applicazione di misure agroambientali finalizzate alla creazione e alla gestione di ambienti per la flora e la fauna selvatiche. Il paesaggio è interamente, geometricamente agrario, quasi surreale con le sue stradine diritte e i radi insediamenti colonici completamente disabitati. Si tratta di una Zona di Protezione Speciale rilevante non tanto per gli habitat naturali quanto per l'ambiente di tipo agrario favorevole all'avifauna, del tutto singolare con i suoi terreni tendenzialmente argillosi ma anche ricchi di depositi torbosi e la falda costantemente superficiale, salmastra nella gran parte, verso oriente, in grado di selezionare una flora spontanea decisamente alofila non appena si interrompano le colture. Il margine settentrionale del sito (Valle Lepri e Canale circondariale fino a Ostellato) è stata recentemente inserita nei territori del Parco Regionale del Delta del Po.

Habitat Natura 2000. 7 habitat di interesse comunitario, dei quali uno prioritario, ricoprono il 2% della superficie del sito: due tipi salmastri e due d'acqua dolce comunque di natura idromorfica, uno di prateria arida marginale e due di natura arborea e di tipo forestale ripariale o alluvionale, più qualche margine elfitico (canneto) in un contesto di formazioni secondarie generalmente ad evoluzione piuttosto rapida.

Uccelli. Circa 50 specie di interesse comunitario frequentano regolarmente il sito. La maggior parte delle specie nidificanti (Tarabuso, Airone rosso, Nitticora, Garzetta, Sgarza ciuffetto, Airone bianco maggiore, Spatola, Falco di palude, Moretta tabaccata, Forapaglie castagnolo) sono concentrate nelle zone umide presso il perimetro del sito o in zone umide esterne contigue ad esso. Importanti popolazioni nidificanti di Tarabusino e Martin pescatore sono localizzate principalmente nella fitta rete di canali mentre Albanella minore, Cavaliere d'Italia, Pernice di mare e Ortolano nidificano soprattutto nelle superfici oggetto di ripristini ambientali (attraverso l'applicazione di misure agroambientali da parte delle imprese agricole) e nelle zone coltivate meno intensamente e/o con "set aside" obbligatorio. I filari e le fasce frangivento ospitano, grazie all'abbondanza di vecchi nidi di corvidi, la più importante popolazione nidificante in Italia di Falco cuculo e uno dei tre siti di nidificazione del Grillaio nell'Italia settentrionale nel 2003. Altre specie con rilevanti popolazioni nidificanti grazie alla disponibilità di nidi di corvidi sono il Gufo comune, il Lodolaio e il Gheppio.

In particolare, l'ex valle del Mezzano rappresenta l'area di alimentazione più importante non solo per gli Ardeidi nidificanti nelle Vallette di Ostellato, in Valle Lepri e nel Bacino di Bando ma anche per le popolazioni di Gabbiano corallino e Sterna zampenere nidificanti nelle Valli di Comacchio. Il sito è di rilevante importanza anche per uccelli migratori e svernanti; in particolare ospita una parte rilevante delle popolazioni svernanti in Italia di Airone bianco maggiore, Oca Lombardella, Oca selvatica, Pavoncella, Gufo di palude.

Rettili. Segnalata la Testuggine palustre *Emys orbicularis*, specie di interesse comunitario, localizzata soprattutto nella zona di Valle Umana.

Anfibi. Segnalato il Tritone crestato *Triturus cristatus*, specie di interesse comunitario localizzata soprattutto nei biotopi di Valle Umana. Da segnalare, per l'abbondante popolazione, anche la Raganella *Hyla intermedia*.

Pesci. La Cheppia *Alosa fallax* è la sola specie di interesse comunitario segnalata. Tra le specie rare a livello regionale sono state segnalate Triotto *Rutilus erythrophthalmus* e Spinarello *Gasterosteus aculeatus* che nell'area sono molto rare e minacciate di estinzione.

Invertebrati. L'unica specie di interesse comunitario presente è *Lycaena dispar*, Lepidottero legato agli ambienti palustri.

Per quanto riguarda il sito ZPS IT 4060017 “Po di Primaro e Bacini di Traghetto”, si osserva che dalla grande ansa corrispondente alla confluenza del Panaro nel Po, presso Ficarolo, originavano i rami Volano e Primaro, quelli che in seguito alle rovinose “rotte” del XII secolo, cedettero il posto al nuovo corso (Po di Goro) che approfondì il reticolo deltizio. Ma è solo oltre Ferrara che il Po morto di Primaro è ancora riconoscibile, giù per oltre venti chilometri fino alla confluenza col Fiume Reno, incanalato già da diversi secoli nell'alveo del Po di Primaro e indirizzato autonomamente verso il mare per contribuire al prosciugamento di una delle zone umide più vaste d'Europa, di quella grande bonifica ferrarese, bolognese e ravennate protrattasi quasi fino ai giorni nostri. Peraltro secondo Flavio Biondo (1392-1463), questo ramo detto anche Po della Torre di Fossa fu creato nel 709 d.C., durante l'impero di Giustiniano II, quando Felice Arcivescovo di Ravenna fece tagliare il Po di Volano sotto Ferrara e creò il letto del ramo che passa per Torre della Fossa, facendo entrare una gran quantità d'acqua nella palude Padusa per difendere Ravenna. Il Reno (o Po di Primaro) a sua volta ricade nel sito da Santa Maria Codifiume fino ad Argenta, in continuità con i siti bolognesi (Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella) posti a monte, verso Sud (Medicina e Molinella) e con quelli ferraresi (Argenta) e ravennati (Alfonsine) verso valle. È in particolare in questo tratto lungo il Reno che il sito, da un lungo e sottile budello meandriforme, si allarga a ricomprendere le golene, i pioppeti e le zone umide riallagate, circondate da aree agricole, di Traghetto, Consandolo e Boccaleone.

Ricadono nel sito i “Boschi” (poderi a piantata padana e pioppeto) Vallazza, Priazzo, Isolato, Volpe, Bonora e altri, in parte oggetto di interventi di bonifica e riqualificazione ambientale, ampi maceri ed ex cave allagate, inclusi gli ex bacini dello zuccherificio di Molinella, oggetto di interventi nel 1998. Sito tipicamente fluviale con ambienti ripariali, sia pur storicamente soggetti a drastiche bonifiche, ospita esempi di vegetazione erbacea annuale dell'alveo fluviale (*Chenopodium rubri* e *Bidention*), praterie mesofile secondarie, lembi di prateria alta di margine e dei fossi (6430) e boschi igrofilo a salici e pioppi su sponde e argini. La rete di fossati e canali è ricca di idrofite e vegetazione spontanea acquatica. Nel complesso, questi cinque habitat d'interesse comunitario (uno prioritario) occupano meno del 10% della superficie del sito. La presenza di attività antropiche e di centri abitati principalmente in alcune aree a stretto contatto con le aste fluviali costituisce fattore di minaccia, in particolare alle popolazioni ittiche, erpetologiche e ornitologiche di passo e nidificanti. L'importanza per l'avifauna di questa ZPS è indubbiamente superiore a quantità e qualità degli habitat riscontrati, modesti nel complesso ma non meno significativi nel contesto di un territorio asservito all'uomo. Si tratta infatti degli unici elementi di una rete ecologica povera nella fattispecie e caratterizzata quasi solo da elementi lineari di collegamento tra nodi lontani tra loro.

Vegetazione. Lembi di vegetazione spontanea, prevalentemente legnosa, sono come detto limitati a tratti ripariali e golenali, con specie igrofile tra le quali Pioppo bianco, Salice bianco e Frassino ossifillo (*Fraxinus oxycarpa*). Non mancano Pioppo nero, Olmo, Gelsi, qualche Ontano nero, salici arbustivi ed altre specie

attrezzate ad improvvise risalite del livello di falda. Pratelli effimeri in alveo soggetto a ritiri idrici, siepi e qualche incolto (le golene hanno per lo più colture “a perdere”), completano un mosaico ambientale mutevole e fortemente condizionato più dalle attività dell'uomo che non dall'andamento delle piene. Tra le specie vegetali rare, di interesse conservazionistico, vanno citate *Gratiola officinalise* idrofite natanti come il Morso di Rana (*Hydrocharis morsus-ranae*), *Salvinia natans*, *Trapa natans*, *Potamogeton natans*, legate alla presenza di ambienti umidi come *Sagittaria sagittifolia*, *Sparganium erectum* e *Spyrodela polyrhiza*. Ai margini dei fossi la specie più caratteristica è *Typha angustifolia* e sono riscontrabili specie della flora commensale dei campi, un tempo ben più diffusa, come *Veccia pelosa* (*Vicia hybrida*), e infine specie legate agli ambienti ruderali, come *Timo goniotrico* (*Thymus pulegioides*) e *Lingua di cane a fiori variegati* (*Cynoglossum creticum*), *borraginacea robusta*, *eurimediterranea*, occasionalmente osservabile ai piedi delle Prealpi.

Fauna. Per quanto riguarda l'avifauna, eccellenza dell'area e dell'intera zona, sono state segnalate 24 specie di Uccelli di interesse comunitario di cui 5 nidificanti (Averla cenerina, Averla piccola, Cavaliere d'Italia, Martin pescatore e Tarabusino). Frequentano il sito, inoltre, 32 specie migratrici abituali non elencati nell'Allegato I della Dir. 79/409 “Uccelli”, delle quali 18 nidificanti. Per il resto, la fauna è necessariamente limitata dal contesto antropizzato: sono presenti tuttavia tra i Rettili di interesse comunitario Testuggine palustre *Emys orbicularis* ed è segnalata anche la presenza di Ramarro *Lacerta viridis*. Tra gli Anfibi ma è da segnalare la presenza di Raganella *Hyla intermedia*, Rospo comune *Bufo bufo* e Rospo smeraldino *Bufo viridis*. Sono presenti tre-quattro specie di Chiroteri inclusi nell'Allegato IV della Direttiva Habitat e protetti dalla Legge Regionale n. 15/2006 sulla tutela della fauna minore: il Serotino comune (*Eptesicus serotinus*), il Pipistrello di Savi (*Hypsugo savii*), e il Pipistrello albolimbato (*Pipistrellus kuhlii*). Non dovrebbe mancare il Vespertilio d'acqua o di Daubenton (*Myotis daubentoni*). Sono scarse le informazioni sia sugli invertebrati sia sui pesci. E' plausibile la presenza di *Stylurus flavipes*, libellula tipica dei tratti planiziali dei fiumi ed indicatrice di rive ben conservate; un tempo specie come Cheppia (*Alosa fallax*), Lasca (*Chondrostoma genei*) dovevano essere ben più diffusi e l'eventuale attuale loro presenza è tutta da verificare. La gestione della fauna locale deve tenere in conto il controllo di specie esotiche naturalizzate quali *Myocastor coypus*, *Procambarus clarkii*, *Trachemys scripta*, la cui diffusione, da monitorare, può costituire un fattore di minaccia rilevante per flora e fauna locali.

In linea generale, la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. Seppure risultano sensibili le distanze con i siti della Rete Natura 2000 con riferimento alla tipologia impiantistica e alla dimensione stessa, si è in ogni caso sviluppata **un'analisi di carattere generale secondo i criteri della pre-valutazione d'incidenza relativa al progetto in esame** (v. par. 6.6.4 dello studio di impatto ambientale presentato).

3.12. PIANO TUTELA DELLE ACQUE (PTA) REGIONALE – EMILIA-ROMAGNA

Il **Piano Tutela delle acque (PTA)** dell'Emilia-Romagna è stato adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 633 del 22/12/2004 e **approvato** dall'Assemblea Legislativa **con deliberazione n. 40 del 21/12/2005**.

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna è lo strumento mediante il quale, ai sensi dell'art. 44, commi 3 e 4 del ex D.Lgs. 152/99 con le disposizioni correttive del D.Lgs. 258/2000, vengono individuati gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici e gli interventi volti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico.

L'approccio al tema è altamente integrato tra le dimensioni territoriali, geologiche, temporali nonché qualitativa e quantitativa. Il Piano perciò analizza e considera sia gli aspetti quantitativi legati alla risorsa acqua (risparmio e riuso, perdite di rete, minimo deflusso vitale, verifica delle concessioni, ecc.), sia quelli più tipicamente di carattere qualitativo (balneazione, depurazione e acque reflue, inquinamento, aspetti ecologici, biodiversità, ecc.).

Il Piano aggiorna il quadro conoscitivo sulla risorsa idrica nel territorio regionale relativamente alla delimitazione dei bacini idrografici, alla identificazione dei corpi idrici definiti "significativi", alla classificazione qualitativa dei corpi idrici, alla valutazione dei carichi e delle pressioni, al bilancio idrico; valuta inoltre le tendenze evolutive al 2008 e al 2016 nel settore civile, agro-zootecnico e industriale, tenendo anche conto dei mutamenti climatici in atto.

Definisce gli obiettivi di quantità e qualità delle risorse idriche, dispone di modelli integrati, elabora i programmi di misura e contiene la verifica dell'efficacia e del raggiungimento degli obiettivi; per quanto riguarda in specifico la tutela delle acque marino-costiere e della costa, il Piano sviluppa l'elaborazione delle linee guida per la gestione integrata delle zone costiere.

L'importanza del tema anche per la vastità dei valori e degli interessi coinvolti, ha richiesto alla Regione un percorso partecipativo con gli enti territoriali e con la società, esplicito secondo le procedure della Legge Regionale n.20/2000.

Per giungere infatti ad un'applicazione omogenea e coerente tra i dispositivi del D.Lgs.152/99, della L.R. n.3/99 e L.R. n.20/00, sono stati costituiti quattro Gruppi di lavoro, coordinati dal Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, uno per ogni Autorità di bacino (Autorità di bacino del fiume Po, Autorità di bacino del fiume Reno, Autorità dei fiumi romagnoli e Autorità di bacino dei fiumi Conca-Marecchia).

I Gruppi di lavoro hanno operato con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna. E' stata assicurata un'ampia partecipazione alle fasi di consultazione del Piano, con circa 50 Conferenze di pianificazione, a cui si sono affiancati numerosi convegni, seminari pubblici e forum di Agenda 21 locale.

In estrema sintesi esso si compone di:

- Relazione generale;
- Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT);

- Norme;
- Cartografia “Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica” (Tav.1).

La trasposizione cartografica degli elementi riportati nel Piano ha comportato la realizzazione di una tavola in cui sono evidenziate le zone di protezione delle acque sotterranee, con particolare riferimento alle aree di ricarica. Al fine di verificare la coerenza dell’impianto in esame con gli elementi contenuti nel suddetto Piano si è fatto riferimento alla suddetta cartografia, della quale si riporta un estratto relativo all’area in esame.




Fig. 3.12.1 – Stralcio Tav. 1 Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica

Dall’esame della mappa si evince che il sito in esame non ricade in una zona di protezione delle acque sotterranee individuate dal PTA.

In seguito all'approvazione del PTA regionale (Delibera n. 40 dell'Assemblea Legislativa del 21 dicembre 2005), le Province sono tenute ad adeguare il proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in ottemperanza alle disposizioni del PTA regionale stesso.

Il Piano costituisce Piano stralcio del PTCP ed, essendo uno strumento di pianificazione, segue le disposizioni normative della L.R.20/2000. Le opere in esame risultano coerenti con quanto disposto dal PTA.

3.13. CONCLUSIONI

Nella seguente tabella è sintetizzata l'analisi del Quadro Programmatico in cui è stato valutato il progetto in relazione ai piani e agli strumenti di pianificazione del territorio.

Tab. 3.2 – Sintesi quadro di riferimento programmatico		
Strumento di Pianificazione	Valutazione della proposta progettuale in relazione allo strumento di pianificazione	Note
Piano di Gestione dei Rifiuti Regionale (PRRB) Emilia Romagna	<p>Valutata la produzione e gestione dei rifiuti speciali in Emilia-Romagna, tra cui i fanghi di depurazione. Il Piano prevede strategie orientate al recupero/riutilizzo dei rifiuti piuttosto che al loro smaltimento.</p> <p>Criteri di localizzazione di aree idonee per nuovi impianti di recupero e smaltimento rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • localizzazione, <u>in via generale</u>, negli ordinari ambiti specializzati per le attività produttive e, per quelli generanti maggiori impatti ambientali ma anche suscettibili di integrare i diversi cicli delle materie orientate al recupero, nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA); • zone elementi del PTPR ed altri disposti normativi che contengono esclusioni e/o limitazioni; • hanno valore di direttiva con particolare riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 	<p>Nessun elemento escludente.</p> <p>Per l'analisi dei vincoli si rimanda ai vincoli del PTPR e al PTCP</p>
Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Emilia-Romagna (D.C.R. n. 1338 del 28/01/1993)	<p>Non risultano presenti nell'area particolari vincoli o elementi di tutela.</p> <p>In materia paesaggistica i PTCP sono l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.</p>	<p>Nessun elemento escludente.</p> <p>Si rimanda al PTCP</p>
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) Autorità di Bacino del Fiume Po (Delibera n. 18 del 26/04/2001)	<p>Dall'esame della classificazione dei territori comunali in base al rischio idraulico e idrogeologico presente, di cui di seguito si riporta uno stralcio, si riscontra che l'area interessata è stata classificata con rischio totale R1=moderato. Dall'analisi della cartografia del PAI risulta che sull'area interessata dal progetto non sono disposti vincoli idrogeologici e non sono disposti interventi sulle aste e sui versanti.</p>	<p>Nessun elemento escludente.</p>
Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)	<p>L'area d'interesse è inserita nello scenario “alluvioni poco frequenti” (TR100 – 200 anno).</p> <p>Reticolo naturale principale e secondario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P1 – L: scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi • R2: rischio medio <p>Reticolo secondario di pianura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P2 – M: alluvioni poco frequenti • R2: rischio medio 	<p>Nessun elemento escludente.</p>

Tab. 3.2 – Sintesi quadro di riferimento programmatico

Strumento di Pianificazione	Valutazione della proposta progettuale in relazione allo strumento di pianificazione	Note
Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) Emilia Romagna (Deliberazione n. 115 del 11/04/2017)	Dalla “Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per PM10 e NO2 (anno di riferimento 2009)” l’area di progetto risulta ricadere all’interno delle aree senza superamenti.	Nessun elemento escludente.
Piano Provinciale di Tutela e di Risanamento della Qualità dell’Aria (PTRQA) Provincia di Ferrara (D.C.P. n. 24/12391 del 27/02/2008)	Dalla zonizzazione della provincia di Ferrara l’area è classificata come Zona A: territorio dove c’è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme → PIANI E PROGRAMMI – lungo termine	Nessun elemento escludente.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) Provincia di Ferrara (Delibere n. 20 del 20/01/1997 e n. 34 del 26/09/2018)	Assenza di elementi e sistemi di riferimento per la localizzazione di impianti definita dal PRGR recepiti dal PTPR. Presenza di una rete ad altissima tensione che attraversa l’area (380 kW) Altra considerazione è la vicinanza dell’area con due ZPS della Rete Natura 2000, identificati in IT4060008 “Valle del Mezzano”, a distanza pari a circa 5.100 m e IT4060017 “Po di Primaro e Bacini di Traghetto”, a distanza pari a circa 4.900 m.	Nessun elemento escludente. Nella fase di richiesta autorizzativa si deve tenere in considerazione la presenza della rete ad altissima tensione. Il progetto non prevede presenza di opere ad esclusione di parte del biofiltro (che non prevede la presenza continuativa di personale).
Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) Provincia di Ferrara (atto di Consiglio Provinciale n. 48/20422 dell’01/04/2009)	L’area di progetto è classificata come idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti.	Coerente.

Tab. 3.2 – Sintesi quadro di riferimento programmatico

Strumento di Pianificazione	Valutazione della proposta progettuale in relazione allo strumento di pianificazione	Note
Piano Urbanistico Generale (PUG) Unione valli e delizie	<p>Il PUG individua nell'area i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il sito è classificato come insediamenti agro-zootecnici con spazi annessi mentre attorno sono presenti terreni a seminativo semplice. • Area soggetta a vincolo paesaggistico per la presenza di “<i>Torrenti e corsi d’acqua e relative sponde per m. 150 (art. 142 D.Lgs. 42/2004)</i>” per il passaggio dello Scolo Forcello ad est dell’area; • Il fabbricato contenente l’abitazione con annessa stalla e fienile è individuato tra quelli di interesse storico testimoniale e salvaguardato applicando due categorie di tutela differenti; tutela 2.2 (Restauro e risanamento conservativo di Tipo B) per la parte relativa all’abitazione e tutela 2.4 (Rifunionalizzazione) per la porzione adibita a stalla-fienile. • “<i>Fascia di rispetto degli elettrodotti (art. 3.8)</i>” per la presenza della linea ad alta tensione, elettrodotto Terna n. 351 “Ferrara Focomorto – Ravenna Canala”. • Non sono presenti segnalazioni archeologiche. • L’area non è attualmente ricompresa in zona oggetto di procedimenti attuativi di trasformazione urbanistica ed è classificata fuori dalla quota di consumo del suolo prevista nell’Art. 6 comma 1 della L.R. 24/2017. • Sui fabbricati componenti la corte colonica vige un differente regime di tutela. • L’art. 5.12 ammette, in relazione all’uso g9 - impianti per l’ambiente (piattaforme di stoccaggio, piattaforme ecologiche, imp. trattamento e smaltimento rifiuti e similari), che le attività di natura conservativa (MO, MS, RC e RE) si attuino tramite interventi diretti mentre per le NC è prevista l’attivazione della procedura prevista per le opere pubbliche o di interesse pubblico. 	<p>Richiesta autorizzazione paesaggistica.</p> <p>Autorizzazione ai sensi ex art. 208 del D.lgs 152/06 costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”</p>

Tab. 3.2 – Sintesi quadro di riferimento programmatico

Strumento di Pianificazione	Valutazione della proposta progettuale in relazione allo strumento di pianificazione	Note
Rete Natura 2000 (vincoli naturalistici in relazione a SIC e ZPS)	<p>Rispetto alla Rete Natura 2000, l'area di interesse si trova nelle vicinanze di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sito ZPS IT 4060008 “Valle del Mezzano” alla distanza di circa 5.100 metri ad est; • Sito ZPS IT 4060017 “Po di Primaro e Bacini di Traghetto” alla distanza di circa 4.900 metri a sud-ovest. <p>Cautelativamente è stata predisposta una pre-valutazione d'incidenza relativa al progetto in esame.</p>	Pre-valutazione d'incidenza di carattere generale per vicinanza ai siti ZPS (v. par. 5.6.4)
Piano Tutela delle Acque Regionale (PTA) Emilia-Romagna (deliberazione n. 40 del 21/12/2005)	Il sito in esame non ricade in una zona di protezione delle acque sotterranee individuate dal PTA.	Nessun elemento escludente.

Ferrara, febbraio 2024

Dott. Ing. Mario Sunseri

